# OSSERVAZIONI

Al Voto Consultivo

DEL SIGNOR AVVOCATO

#### GIOVANNI VICINI

NELLA CAUSA

Di simultanea successione di Cristiani, e di Ebrei alla intestata Credità di un loro congiunto

DELL' AVVOCATO

# VINCENZO BERNI DEGLI ANTONJ

CAVALIERE DELLA REAL CORONA DI FERRO PROFESSORE EMERITO DI CIVILE DIRITTO NELLA PONTIFICIA UNIVERSITA<sup>N</sup> DI BOLOGNA

DOTTORE NEL COLLEGIO LEGALE.

DEDICATE

ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO PRINCIPE

Signor Cardinale

## CIUSEPPE ALBANI

Begato di Bologna

Ne temere quid loquaris.

Eccles. 5. 1.

Dai Eipi del Mobili e Comp. 1827.

A niuno è lecito l'imprimere, o di far imprimere, o di vendere già impresso altrove queste Osservazioni nello Stato Pontificio; secondo ciò che prescrive l'Editto dell'Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale Camerlengo dei 23 Settembre 1826.

MATORY TEMATORS

#### IOSEPHO · ALBANO

CARDINALI · DIACONO · SANCTI · EVSTACHII

LEGATO · PROV - BONON ·

VIRO · AD · MAGNA · QVAEQVE · NATO

QVI · VETVSTISSIMI · GENERIS · SPLENDOREM

INGENIO · VIRTVTE · RECTEFACTIS

NOBILITAT · AVGETQVE · IN · DIES

VINCENTIVS · BERNIVS · DE · ANTONIIS

DAT · DEDICATQVE

ANNO · CHR · MDCCCXXVII ·

SACRI · PRINCIPATVS · LEONIS · XII · P · M · IIII ·

### PREFAZIONE

greate, ed in parte a vitte do loro shippy, sensa Viscient in devel to graza etimotorishis producti

Non si tosto fu pubblicato il Voto consultivo del Signor Avvocato Vicini, chiarissimo nostro Giureconsulto, intorno alle consuccessioni intestate degli Ebrei e dei Cristiani, che parve a moltissimi sciolta al tutto, egregiamente, e per sempre la questione a favore degli Ebrei. Tanto á prima giunta parve a me pure. In progresso di tempo accennati mi furono alquanti dubbi in contrario. Da ciò nacque in me il desiderio di esaminare posatamente la contesa, la quale è stata discussa con tanta prolissità dall' A., che egli nella lettera di dedica afferma che il suo Voto contiene un breve trattato (\*) delle successioni anzidette. Al trattato non mancano molti episodi, singolarmente sulla Storia del medio evo. S'introduce dall' A. la comparazione fra gli Ebrei e gli Eretici. Di qui passa alla comparazione de-

this officially a signature of the signature of

<sup>(\*)</sup> Nel quale (soggiunge l'A.) si discorrono varie cose riguardanti l'Ebraica Religione. Per discorrere di queste soltanto l'A. ridonò la vita ad una disputa già spenta; di che si accorgerà chiunque legga il Voto.

gli Eretici fra loro, cioè de' Nestoriani e de' Manichei; donde prende occasione di esporre le loro eresie, ed in parte la vita de' loro Autori, senza lasciare di darci la giusta etimologia de' vocaboli Ortodossa, e Eterodossa. Nel parlare delle successioni intestate ricorda le testate, e subito si trattiene nelle diverse foggie di testare appo i Romani. Non finirei più se tutti ad uno ad uno mentovar volessi gli Episodj, de' quali i due ultimi sono la orrenda sanguinosa Diatriba, di un Oratore veemente, (pag. 150.), e i brividi che corsero all' A. per tutta la persona nell' ascoltaro dal Pergamo (pag. 156.)

Non sarei al tutto sincero, se non confesassi che io, prescindendo anche da ogni altra ragione, determinato mi sarei a pubblicare le mie osservazioni al Voto nella persuasione che a mi principalmente ne corresse il debito, per esse io, non pure il più vecchio de' Professori di que sta Pontificia Università, e de' Dottori del Collegio Legale, ma ben anche beneficato dal grazio sissimo mio Sovrano; a cui piaccia a Dio di concedere lunga e prospera vita. Non meritava forma di essere confutato nella Cattolica e Pontificia Università di Bologna un Voto, in cui si censurano le Costituzioni dei Papi riguardanti gli forma per sassi che sono conference del propertione del Papi riguardanti gli forma con conference del propertione del Papi riguardanti gli forma con con conference del propertione del Papi riguardanti gli forma con conference del propertione del Papi riguardanti gli forma con con conference del propertione del Papi riguardanti gli forma con conference del propertione del Papi riguardanti gli forma con con conference del propertione del propertione del Papi riguardanti gli forma con conference del propertione del Papi riguardanti gli forma con conference del propertione del pr

brei, sotto il pretesto di accusare, come orrenda sanguinosa Diatriba, uno scritto religiosissimo, che ne insinua l'adempimento? Sono assai di coloro, i quali pieni dall'un canto di certa loro Filosofia soverchiatrice, e dispregiatrice di tutto il restante del genere umano; e dall'altro niuna scienza avendo del Testamento Vecchio, e poca assai avendone, se pur l'hanno, del Nuovo, e delle avverate profezie, e della spictata Religione, che dopo la venuta di Gesù Cristo si formarono gli Ebrei (\*), ne compiangono lo stato di abbiezione, come se colpevole non fosse rispetto

(\*) L' A. alla pag. 9. afferma che la Ebraica Religione era assai rispettata ne' primi tempi della Chiesa; ed in prova di ciò allega il fatto narrato da antichi scrittori, che quando i Sommi Pontefici si recavano a prendere possesso della venerata Cattedra di S. Pietro ,, Si facevano incontro a loro i principali Rabbini, e , lodando in Ebraica lingua la legge del vecchio testamento, ge-, nuflessi la offerivano al Sommo Pontefice, e lo esortavano con , divote preci a venerarla come Legge eterna, immutabile del Si-, gnore. Alle quali domande rispondea il Pontefice = Sanctam , Legem viri Haebrei et laudamus, et veneramur; utpote ab Omni-, potenti Deo per manus Moysis Patribus vestris traditam =. Allorche l' A. parla di Ebraica Religione rispettata ne' primi tempi della Chiesa, non intende certamente che l' Ebraica Legge contenuta nel testamento Vecchio. Questa sola in fatto era lodata e venerata dai Pontefici anche nel loro viaggio a San Giovanni Laterano; e questa sola lodano pure tuttavia, e venerano i Cristiani

ad essi, e necessario rispetto ai Cristiani; e come se non istesse in arbitrio degli Ebrei il cangiarlo, solo che ponessero mente a que libri in fallibili, de quali sono i depositarj. Siccome io in questo qualsiasi lavoro non prenderò di mira che gli errori, (quantunque non tutti) ne'quali è caduto l' A. del Voto, così nell'esporli userò spesso delle stesse sue parole; perchè non si dubiti che io le abbia alterate. Quanto agli Ebrei, io non aggiungerò nulla che tolto non sia o dalle Sacre carte, o dal gius Ecclesiastico, o dalla Storia. È per tal modo che io farò conoscere a tul ti (checchè ne pensino quegli che difficilmente s'inducono a pensar bene d'altrui) di non essermi indotto a scrivere nè da spirito di parte, ne da qualsivoglia altra ragione, che quella non sia di scoprire la verità. Se gli Ebrei da me dipini colle tinte levate dai luoghi testè citati, cagione ranno orrore, l'effetto dovrà imputarsi a chi en comiolli, come se componessero tuttavia un popolo da Dio prediletto, quando lo compongono sponer this was more threats Peterline courte tradition =

di un popolo da Dio riprovato, e disperso a lu-. dibrio delle genti, a verificazione delle Profezie, privo di Dominio, di Tempio, di Altare. Il solo A. mi ha costretto di porre in vista 1.º Una Religione che obbliga i suoi seguaci a trarre in inganno per ogni via i Cristiani, a spogliarli de' loro beni, a tormentarli, a farli in pezzi, 2.º L'esatto e costante adempimento di obbligo sì feroce per mezzo delle tentate ribellioni, e delle barbarie senza numero adoperate dalla distruzione di Gerusalemme sino ai nostri dì. Rimarranno dopo ciò convinti (non voglio disperarne) persino i nostri Filosofi, che se gli Ebrei non ci nuociono, egli è perchè nol possono in forza di quelle provide Leggi che gli affrenano; il rigor delle quali, dove si rallentasse, provar farebbero ben presto anche ai Filosofi i funesti effetti della furibonda loro Religione.

Quanto era meglio che il Signor Avvocato Vicini per non obbligare alcuno a rinnovare la memoria delle onte (alla massima parte del volgo e del volgo ben anche de' Forensi ignote) degli Ebrei, e della loro legge, fosse stato pago ch' eglino godessero presso noi di una caritatevole ospitalità; e molto più di averli egli benignamente creati Ciambellani di Federico II. Imperatore!

tutti. La Religione spietata, che io qui accenno, è il Talmud. Si il Sig. Avv. indicato ci avesse gli Autori, donde trasse l'anzidetta notizia, avremmo forse potuto sottoporre ad esame altre sue espresioni.

and a correction of abovernment of the site encountry in a along delife gentling verificationes delle Profesie, sine one coefiga i suoi segunti a trarre in inand her egained i Cristiani, a spoglarli de well you messe della teature rebellioni . e delle there series monero adoperate dulla distrució-

ligit Ebrei, a della laro legga, fosse stato pago

S. 1. Morì ab intestato l'anno scorso 1826. in Bologna Giuseppe Levi, che dall'Ebraica Religione era venuto alla Cattolica. Lasciò tre fratelli Felice, divenuto Cattolico anch' esso, Abram, ed Angelo rimasti Ebrei. Nacque tosto il dubbio, se la intestata successione aperta si fosse per ugual modo a favore di tutti i tre Fratelli, o del solo Felice. Una prudente transazione fra essi impedì ogni lite, e la quistione rimase intatta. Ciò non pertanto il Sig. Avvocato Giovanni Vicini, acconsenti che dato fosse alla luce un suo Voto consultivo, e di verità, ingegnoso nel vero, ed erudito, dove sostenne la uguale consuccessione dei tre Fratelli; abbandonando la contraria opinione al volgo, ben anche de Forensi. (pag. 5.) Io, che a mal mio grado sono nel numero di questi, prendo la mia difesa, e quella degli sventurati miei consoci; seguendo le orme segnate dall' A., alle quali non mi è riuscito di dare (come era pure il mio desiderio, ed ho tentato) un qualche ordine.

S. 2. A non andare in parole: Sembra all'A. che la contraria opinione 

provenga da ciò

p

,, degli Eretici; (pag. 5.) = e per ciò trae egli principio dallo schierare molte differenze che passano fra gli Ebrei, e gli Eretici. La principale di esse è che a questi tolti furono tutti i civili diritti, ed a quelli ampiamente concessi. Il perchè egli argomenta di questo modo = Gli L ,, brei godono al paro dei Cristiani i diritti Ci-,, vili: havvi fra questi la consuccessione inte-,, stata de'fratelli superstiti al fratello Cristiano ", predefunto: dunque nel caso in disputa suc-", cedono in porzioni uguali Felice Cattolico, A. ,, bramo ed Angelo Ebrei = Provasi dall'A la maggior proposizione colla L. 8. C. De Iudaeis promulgata dagl'Imperatori Arcadio, ed Onorio " Iudaei communi Romano jure viventes, in his ,, causis, quae tam ad superstitionem eorum, ", quam ad forum, et leges, ac jura pertinent, ", adeant solemni more judicia, OMNESQUE " ROMANIS LEGIBUS CONFERANT, ET EX-", CIPIANT ACTIONES = . Alla legge si aggiunge l'autorità del Sessa nel suo Trattato de ludaeis Cap. 2. num. 6. 7. e 8. Cap. 27. num. 10., del Brunneman. in Cod. Lib. 1. Tit. 9. Leg. 7., del Cardinal De Luca de legit. Dis. 14. num. 6. e 7., del Constant. ad statut. urb. annot. 36. Art. 2. n. 163. e della Sacra Rota Romana in Rec Decis. 269. num. 32. et seq. part. 4. Tom. 2., et in Senogallien. executionis contractus 2. Mail 1817. coram bo. me. Zinanni.

S. 3. Io innanzi di esaminare questo raziocinio, e di manifestare il parer mio, premetto 1.º che io non escluderò giammai dalla successione in contesa gli Ebrei, perchè esclusi ne sieno gli Eretici. 2.º Che i termini precisi della questione, troppo generalmente proposta, e trattata dall' A. sono = se i fratelli Ebrei succedano, ,, o no all'intestata Eredità del fratello Cristia, , no morto nello Stato Ecclesiastico = . Da ciò nascono spontaneamente due corollari; che niun obbligo mi corra nè di applicare agli Ebrei le leggi stabilite contro gli Eretici; nè di oppormi a quelle che per avventura fossero altrove più liberali verso gli Ebrei delle Leggi, sotto le quali si vive nello Stato Ecclesiastico.

S. 4. Non posso qui a meno di avvertire che l'A. paragonando gli Ebrei agli Eretici, ommise di distinguere fra questi coloro che autori sono, e maestri di ereticali dottrine, da quelli che nascono nell'eresia; quasi che la pertinacia de' primi non meritasse rimprovero, e la disgrazia de'secondi compassione. Alla quale distinzione se l'A. avesse posto mente, siccome pur doveva, ed avesse altresi rammentato che nei Papi alla podestà delle chiavi del Cielo è congiunto il Dominio temporale degli Stati appartenenti alla Chiesa, non avrebbe alla pag. 79. indicato le relazioni diplomatiche che oggi passano fra i Sovrani Eretici, che è quanto dire fra Sovrani d'inclite, e rispettabili Nazioni, e la Santa Sede, come argomento di rallentato rigore contro coloro che divennero eretici, per aver voltato le spalle alla vera Chiesa di Dio, nella quale nacquero. Io mi rattengo volontieri dall'esaminare, se più tristi sieno i cristiani che si ribellarono, o gli Ebrei; perchè poco monta il sapere quali di essi sieno i più ribaldi. Dirò bensì

che non può essere nè più nuova, nè più bizzarra l'idea dell' A. di far un merito agli Ebrei, per non essere mai stati colpiti dalla Scomunca, come lo furono e sono i Cristiani ribelli [8].

S. 5. Ora mi fo senza più incontro alla maggiore proposizione dell'argomento tessuto dall'A, nella quale asserisce che gli Ebrei godono al paro dei Cristiani, dei diritti Civili. Io nel distinguerla, getterò ad un tempo i fondamenti della mia opinione. Concedo pertanto la detta proposizione rispetto ad alquanti diritti; la nego rispetto ad altri; e la discorro così. 

Gli Ebrei, goder non possono nello Stato Ecclesiastico se, non di que diritti Civili, che furono loro con, cessi dai Sovrani Pontefici: ma fra questi non, v'ebbe mai la intestata consuccessione alle e, redità de' Cristiani; dunque ad esse non con, succedono 

succedono ...

S. 6. Da poi che alla Legge scritta sopravenne la Legge di grazia, i Papi tennero sempre gli Ebrei come Schiavi, e quindi privi del

diritti di Cittadinanza. Unito che fu il dominio temporale di parecchi Stati alla Santa Sede, i Sovrani Pontefici tollerarono bensì gli Ebrei; ma non cessarono mai di considerarli Schiavi; e quantunque al buon fine di trargli dal colpevole errore, in cui giaciono, accordassero loro alcuni diritti Civici, ciò non fu che sotto le condizioni stabilite dalle Costituzioni Apostoliche. Innocenzo III. sul cominciare del secolo XII. affine d'impedire le incredibili scelleratezze, che derivavano dalle Nutrici Cristiane, alle quali erano affidati i bambini Ebrei, promulgò la celebre Decretale Et si Iudaeos. De Iudaeis, et Saracenis; appoggiato alla necessità di tener gli Ebrei in perpetua schiavitù, perchè sempre ingrati alle beneficenze de' Pontefici = Et si Iudaeos, quos ,, propria culpa submisit perpetuae servituti, pie-" tas Christiana receptet, et sustineat cohabita-", tionem illorum: ingrati tamen nobis esse non ", debent, ut reddant Christianis pro gratia con-", tumeliam, et de familiaritate contemptum: qui tanquam misericorditer in nostram familiarita-" tem admissi, nobis illam retributionem impen-", dunt, qua (iuxta vulgare proverbium) mus in " pera, serpens in gremio, et ignis in sinu suis ", consueverunt hospitibus exhibere. Accepimus ,, autem etc. = San Pio V. nella Costituzione Haebreorum, promulgata dopo tre secoli e mezzo incirca, posciachè ebbe intimato agli Ebrei la partenza nel termine di tre mesi da tutto il dominio Ecclesiastico, tranne da Roma, e da Ancona, prosegui di questo modo = Quibus ,, (mensibus) praeteritis, quicumque sive inco-

<sup>(\*)</sup> Non può applicarsi che ai Cristiani ribelli alla chiesa quanto scrisse l' A. alla pag. & , Essendo delitto gravissimo, sia per le leggi li , vili, che per le Canoniche il dare il nome al , una qualunque Setta di Eretici, non è delitto , alcuno punibile per gli Ebrei l'avere perseve, rato nell'antica loro Religione. , E ne anche applicar si possono agli Eretici nati nello scisma le tante altre differenze dall' A. indicate fra gli Eretici, e gli Ebrei.

, lae, sive peregrini, sive praesentes, sive for ,, turi in quacumque dictae ditionis Civitale " Terra, vel loco, etiam Domicellorum, Ban ,, num, dominorum, et aliorum exemptorum ,, praedictorum quandocumque inventi fuerint ,, rebus omnibus spolientur, et Fisci juribus ap ", plicentur, mancipia Romanae Ecclesiae fiani ,, et in perpetuam servitutem asserantur, dicta ,, que Ecclesia illud idem jus in eos, quod cae ,, teri domini in servos, et mancipia sibi debet ,, vindicare. Urbe Roma, et Ancona dumtaxe " exceptis, ubi eos solos Haebreos, qui nunce ", habitant, ad praedictam memoriam ampli ", excitandam, prosequendasque cum Oriental ", bus negotiationes, mutuosque commeatus cu ", eisdem permittimus tolerandos, cum hoc ,, men, ut nostras, et Praedecessorum nostra ", rum, aliasque Canonicas de eis Constitutione ,, studeant observare; sin minus in poenas ,, mnes quae dictis Constitutionibus continentu ,, quasque in hoc innovamus eo ipso incidat ", etc. etc. =.

S. 7. Se gli Ebrei non sono nello stato le clesiastico che meri, e semplici schiavi tollerati, egli è manifesto, che siccome in qualità di schiavi sono affatto privi di ogni civile diritto; cos in qualità di tollerati goder non possono che di que soli diritti che piacque ai Sovrani Pontello di conceder loro espressamente: ma non v'è al cuna legge Pontificia, che espressamente accordi agli Ebrei il diritto di consuccedere alla ere dità del predefunto fratello Cristiano; dunque ne sono essi tuttavia affatto privi. Ognuno velle

che se vi fosse una tal legge, non vi sarebbe la presente controversia, nè l'eruditissimo A. tralasciato avrebbe di rammentarla, nel bel principio del suo Voto a scanso d'ogni altra fatica. È vero ch'egli dopo lungo viaggio trascrive (pag. 76. e 77.) il Cap. Deinde ponitur. part. 1. Distinct. 26. riferito nel Decreto di Graziano: ma quando raggiungeremo l'A. nell'irregolare suo cammino, faremo conoscere di qual valore sia il detto capitolo.

S. 8. Provata in tal guisa la maggior proposizione del mio sillogismo, potrei aspettare a provare la minore; (che cioè fra i diritti conces-", si agli Ebrei quello non v'ebbe mai della ine, testata consuccessione alle eredità dei Cristia-, ni) allorquando la mia negativa rimanesse distrutta da qualche Pontificia legge positiva; non essendo io tenuto ad escludere dal privilegio chi è in obbligo di dimostrare che gli fu graziosamente accordato. Se non che posso di più agevolmente provare, essere gli Ebrei sì incapaci di succedere alla Eredità dei Cristiani, che a questi è proibito di testare a loro favore per la forza intensiva della Decretale Si quis de Haereticis, la quale, percuotendo col fulmine della scomunica quel Vescovo, che, trascurati i proprj parenti, instituisca eredi gli stranieri, e molto più gli Eretici, e i Pagani, viene a comprendere anche gli Ebrei (\*), giacchè la Decreta-

<sup>3.</sup> Phiring. jus Canon. Lib. 5. Tit. 6. S. 1. N. 8.

le stessa parla tanto di eredi che volsero le spal. le alla Chiesa; quanto di quelli che non v'el bero ingresso giammai.,, Si quis episcopus hae ,, redes instituerit extraneos a consanguinitale ,, sua, vel haereticos etiam consanguineos, au ", paganos pertulerit, saltem post mortem ei a ,, nathema dicatur, atque ejus nomen inter De ,, Sacerdotes nullo modo recitetur = Dove la ghiosa in Verb. Paganos estende per identili di ragione la Decretale a chiunque non sia cattolico. E Et ita idem juris est in paganis quol ,, de haereticis. ET IDEM DE OMNIBUS que , catholici non sunt. = Della citata ghiosa som seguaci i Canonisti Reinfenstuel . Lib. V. Decre Tit. VI. de Iudaeis N. 17. = Prohibitum et , Christianis ne IUDAEOS haeredes vel Legale , rios in Testamento instituant . Pichler Epitom ,, Iur. Can. Lib. V. Tit. 6. N. 3. col. mihi 513.2 Iudaei, ubi sunt recepti, gaudent jure civitalis et privilegii civium. L. 8. Cod. c. 9. hoc tit. SED JUXTA CONVENTIONEM DUMTAXAL Porro conditiones, et leges, sub quibus rec ,, pi et TOLERARI consueverunt Iudaei, poli ,, simum sunt istae, ne quid dicant, vel faciant ", in contemptum Religionis Christianae, all Christianos turbent cultu Divino, vel mole , stiam creent..., ne saltem in quibusdam 1

i, eis habeant bona immobilia praeter aedes suas; , et ne incedant publice sine signo in vestibus; , ex quo dignoscantur esse Iudaei; ne Christia; nos habeant pro mancipiis, et famulis, NE, CAPIANT ALIQUID EX TESTAMENTO, , VEL ALIA ULTIMA VOLUNTATE = . Siccome chi è incapace di succedere ex testamento, lo è pure di succedere ab intestato. L. conficiuntur in princ. ibi Quoniam quaeritur patri familias, ff. de jure Codicil. l. 2. ibi vel etiam intestati successione. C. de bonis matern.; così provata la incapacità degli Ebrei di succedere ex testamento; provata rimane la loro incapacità di succedere anche ab intestato.

S. 9. È una conferma di ciò la celebre costituzione IV. di Paolo IV. di Sa. me. dei 12 Luglio 1555, la quale al S. 2. vietò agli Ebrei di possedere beni immobili. Proibizione che induce necessariamente l'altra di acquistarne il dominio, succedendo ab intestato ai Cristiani. E qui sia bene il rammentare che il Pontesice fu costretto di vietare agli ebrei il detto possesso. e di prendere le altre disposizioni espresse nella citata Bolla, per infrenare una volta la eccessiva loro insolenza, ed ingratitudine; i quali di schiavi tollerati e privilegiati che erano, aspiravano niente meno che a rendere schiavi i Cristiani, giusta il parlare dello stesso Pontefice; perchè non si pensi dai protettori degli Ebrei che io scriva con ispirito di parte " Cum nimis " absurdum (così il Pontefice), et inconveniens " existat ut Iudaei, quos propria culpa perpe-,, tuae servituti submisit, sub pretextu quod pie-

<sup>☐</sup> Iudaeis magis odibiles sunt Ecclesiae, quan ,, alii infideles, et difficilius convertuntur ad fi ,, dem, et magis periti sunt, ad pervertendum, ,, quam Gentiles ☐.

, tas Christiana illos receptet, et eorum coha. ,, bitationem sustineat, Christianis adeo sint in ,, grati, ut eis pro gratia contumeliam reddant, ,, et in eos pro servitute, quam illis debent, do , minatum vendicare procurent: Nos ad quorum , notitiam nuper devenit eosdem Iudaeos in Al-, ma Urbe nostra, et nonnullis S. R. E. Civita ,, tibus, Terris, et locis in id insolentiae pro-, rumpisse, ut non solum mixtim cum Christia " nis, et prope eorum Ecclesias, nulla interce-,, dente habitus distinctione, cohabitare; verum ,, etiam domos in nobilioribus Civitatum, Ter-,, rarum, et locorum, in quibus degunt, vicis ,, et plateis conducere, et bona stabilia compa-,, rare, et possidere, ac nutrices, et ancillas, ,, liosque servientes Christianos mercenarios ha , bere, et diversa alia in ignominiam, et con-,, temptum Christiani nominis perpetrare presu-" mant, considerantes Ecclesiam Romanam e , sdem Iudeos TOLERARE in testimonium w ,, rae fidei Christianae, et ad hoc, ut ipsi sedi " Apostolicae pietate, et benignitate allecti, et ,, rores suos tandem recognoscant, et ad verum " Catholicae fidei lumen pervenire satagant, el ", propterea convenire ut quamdiu in eorum er ,, roribus persistunt, effectu operis recognoscant ", SE SERVOS, Christianos vero liberos per le ", sum Christum Deum, et Dominum nostrun " EFFECTOS FUISSE, iniquumque existere, it ", filii liberae filiis famulentur ancillae = . Be nedict. XIV. in Bulla Postremo 28. Feb. ann 1747. N. 11. = Haebrei quamvis non jure Belli " Christianorum MANCIPIA SUNT = . Bene

è vero però che gli Ebrei sono schiavi soltanto Civili, e non simili a quelli che si facevano dai Romani vincitori in guerra schiavi poenae, che privi affatto dei tre stati di famiglia, di cittadinanza, di libertà, erano, siccome è notissimo, trattati a guisa delle glebe di terra; cosicchè potevano i loro padroni vendergli, battergli, tormentargli, uccidergli. Una schiavitù sì cruda non combinava colla carità Cristiana, la quale esige, che tutti gli uomini si amino per egual modo in Gesù Cristo a qualunque Setta, ed a qualunque Religione appartengano (\*). Accordano quindi agli Ebrei i Sovrani Pontefici asilo, ed ospitalità negli Stati della Chiesa; ma sotto la provida salvaguardia di quelle Leggi, che per quanto si può, difendono i Cristiani dalle insidie de' loro ospiti; Benedict. XIV. loc. cit. = Sanctus ,, Thomas docet, Haebreos in servitute quidem " apud Christianos esse, non vero poenali, li-" bertatique contraria; sed civili, quae licet in ", abjectissimo gradu constituat; non eum tamen ", praestat, quem altera, dominatum. Idem Bulla Probe S. 11. = Iudaei Christianorum servi ,, sunt, ut docet S. Thomas; et licet Innocen-", tius III. in cap. Etsi Iudaeos de Iudaeis, de ,, iisdem affirmat, quod eos propria culpa sub-

<sup>(\*)</sup> Nel solo caso che gli Ebrei obbedito non avessero alla Costituzione di S. Pio V. superiormente trascritta, divenivano Mancipia nel senso rigoroso in pena della loro pertinacia; secondo che si ordina nella stessa Costituzione.

" misit perpetuae servituti; cum tamen idem " Pontifex subjungat, quod pietas Christianorum ", eos acceptat, et sustinet cohabitationem illo ", rum, satis indicat, se Iudaeorum servitutem ", civilem innuere voluisse — . Godano dunque gli Ebrei nel Dominio Ecclesiastico dello stato di Famiglia, godano dello stato di libertà; godano anche di quei diritti di cittadinanza che sono ad essi espressamente accordati come privilegi agli schiavi; ma non aspirino alla cittadinanza, alla quale non furono mai uniti, nè lo saranno.

S. 10. Sappiamo noi pure che Alessandro III, scrivendo al Vescovo di Marsiglia, gli ordinò di costringere gli Ebrei a sborsare alle Chiese k decime de' beni da essi posseduti. Cap. 16. de Decimis; e che Innocenzo III nel generale XII Concilio, che fu il quarto Lateranese, ingiuna loro lo stesso obbligo Cap. 18. S. 2. De usuris. Ma sappiamo altresì che le Leggi posteriori de rogano alle anteriori; che Alessandro III visv nel secolo XI, e Innocenzo III nel secolo XIII; e che i due Pontefici Paolo IV, e Pio V vissen nel secolo XVI: Dopo di che gli Ebrei non por sedettero più beni stabili nello stato della Chies innanzi la rivoluzione. La Sacra Rota Romana, nella Romana seu Nepesina Salviani 27 Junii 1004 Coram Verospio inserita tra le Recenziori la 223 part. 14. negò ad un Ebreo l'immissione in Salviano, perchè gli Ebrei non potevano possedere beni stabili, giusta la surriferita Costituzione di Pio V la 80, non che di quella di Clemente VIII la 19, che la confermò, aggiungendovi la proibizione agli Ebrei anche di negoziare in frumento, ed in tutto ciò che è necessario al vitto dell'uomo; sempre in vista che eglino essendo, nello stato Ecclesiastico, schiavi tollerati, ed abusando delle tolleranze, tendevano costantemente a mettere in ischiavitù i Cristiani per mezzo dell'inganno, e delle amiche usure. D. Decis. n. 10. et plur. seq. ,, Quaestio tamen haec in pro-" posito casu exinde diluitur, quod in Paulina " sanctione a san. me. Pio V in ejus Constitutio-", ne 80, nec non a Clemente VIII in Constitu-", tione 19 expresse innovata mercatura quoque ,, frumenti, hordei, ac caeterarum rerum humano ", usui necessariarum omnibus prohibetur Haebreis, ,, et notat etiam Leo in Thesaur. for. Eccles. part. ,, 3. de prohibit., et pen. cap. 4. num. 117. Ric-", ciul. de Jur. personar. lib. 2. cap. 50. num. 4. ,, Rot. dec. 194. num. 6. cum seq. part. 4. tom. ,, rec. Hinc nedum Jure Dominii possessio ipsis ", censetur interdicta, sed altera quoque pigno-,, ris, ac simplex detentio bonorum immobi-", lium, ex quibus fructus, caeteraque comesti-,, bilia retrahi valeant iuxta regula. text. in l. ,, Oratio 16. ff. de sponsalibus, ubi, quod aliquo ", prohibito, omnia media interdicta censetur, cum ", quibus illud consequi possit. Rot. dec. 130. n. ,, 16. par. 5. rec. alias enim Haebrei, mediante " pecunia sub gravioribus usuris mutuo Christia-,, nis pauperibus tradita, possent fere continuo ", bonorum immobilium in tota dictione Eccle-", siastica deteriores evadere, et mercatores con-" sequetur frumenti, et hordei ex eisdem prae-,, diis recollecti Jure creditoris possessis contra

, SS. Pontificum Diplomata, quorum mens pontissime fuit, ne Haebrei, quos detestabilis factorismos culpa servituti perpetuae subiecit, in servitute dominium sibi valeant vindicare, tum ut occurrerent pauperum Christi fidelium oppressioni, ex quibus plures Judaeorum dolo ad maximam fuerant inopiam, et servitutem fere redacti, ex qua pariter ratione idemmet san, me. Clemens VIII. inhaerendo sanctioni Pii V., inter impress. 80. Judaeos a tota dictione Econological control cont

S. 11. Restituiti che furono dalle Alte Potenze alleate alla Santa Sede i suoi Stati, niu dubbio che gli Ebrei non ricadessero nell'antic propria condizione di schiavi tollerati. Perciò la Sacra Congregazione del Concilio sino dal giorno 17 Aprile 1817, dichiarò, non esser lecito al Monastero di Santa Cecilia di ricevere dagli Ebrei nè i Canoni, nè il Laudemio di beni Emteutici, perchè il riscuoterli non tornasse lo stesso che conoscere per legittimo un illecito possesso.

S. 12. Se io tolto avessi a sostegno della mia opinione il civile diritto, e fossi quindi nel dove re di rispondere alla L. 8. de Judaeis allegata dal l'A. in prova del suo Assunto, (pag. 13.) direi, che per quanto si voglia essa dilatare a favore degli Ebrei, non potrebbe mai comprendere il diritto alla consuccessione in contesa, se di un tale diritto fossero privi in forza dell' editto successorio ordinato da Giustiniano nella Novella 118; della quale ragioneremo più innanzi, quan-

do ne ragionerà l'A., le orme di cui ci prefiggemmo per necessità di seguire.

S. 13. Che se l'A. asserì (pag. 142), che il civile diritto = ammise gli Ebrei a godere di tut-, ti i diritti civili competenti agli altri cittadini ", qualunque =, si sarà ben egli disingannato, e rimasto dispiacente nel leggere la L. ultima C. de Judaeis et Caelicolis da lui pure citata (pag. 11.), dove gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano trattarono con infinito disprezzo gli Ebrei, ai quali interdissero per sempre sotto pena gravissima, come a nemici della Cristiana Religione, ogni patria dignità, ed onorificenza, e la costruzione di nuove Sinagoghe; non accordando loro, che la facoltà di risarcire le vecchie tanto da non rimanere sotto di esse schiacciati. = Hac va-" litura in omne aevum lege sancimus neminem " Judaeorum (quibus omnes administrationes, et ", dignitates interdictae sunt), nec defensoris ci-" vitatis fungi saltem officio, nec patriae hono-" rem arripere concedimus; nec acquisiti sibi of-", ficii auctoritate muniti, adversus Christianos, " et ipsos plerumque sacrae religionis Antisti-" tes, veluti insultantes fidei nostrae, judicandi, " vel pronunciandi quamlibet habeant potestatem. Illud etiam pari consideratione rationis ,, arguentes praecipimus, ne qua Judaica syna-", goga in novam fabricam surgat, fulciendi ve-" teres permissa licentia, quae ruinam minan-", tur. Quisquis igitur, vel infulas acceperit, quae-,, sitis dignitatibus non potiatur, vel si ad offi-", cia vetita irrepserit, ab his penitus repellatur; ", vel si synagogam extruxerit, compendio ca,, tholicae Ecclesiae noverit se laborasse. Et qui ad honores, et dignitates irrepserit, habeatur, ut antea, conditionis extremae, et si honorariam illicite promeruerit dignitatem. Et qui sy nagogae fabricam caeperit, non studio reparandi, cum damno quinquaginta librarum auri fraudetur ausibus suis. Cernat praeterea bona sua proscripta, mox poena sanguinis destinandus, quasi qui fidem alterius expugnavit perversa, doctrina

S. 14. Niuno al certo si persuaderà giammai (vengo per un istante alle autorità in contrario allegate), che l'Eminentissimo De Luca, che il Costantini, che la Sacra Rota abbiano mai parlato di altri diritti degli Ebrei, fuori di quelli che benignamente furono ad essi accordati dai Sovrani Pontefici. Il Sessa, ed il Brunemano parlano di Ebrei sparsi fuori dello Stato Ecclesiastico; l'ultimo de' quali, commentando la L 15. C. de Judaeis, et Caelicolis, insegna magigistralmente che gli Ebrei sono costretti ad 05 servare le leggi Romane, non come Cittadini del Romano Impero; ma come suoi schiavi; perchè non si credessero mai di formare essi una Repubblica a parte = Judaei non debent habe-", re proprios Judices suos, scilicet seniores, ", sed adire debent ordinarios Judices. Non enim ", ipsis permittendum est, ut propriam Rempu-" blicam habeant, sed sunt subditi et SERVI ,, Imperii Romani = . La sommissione dunque de Giudei alle Leggi Romane è argomento della le ro schiavitù, non della loro aggregazione alla citadinanza. E di tal maniera si concilia mirabilmente ciò, che da essi esige la L. 8. C. eod. da noi trascritta al S. 7, sulla quale l'A. collocò tanta fiducia, e ciò, che fu loro vietato dalla L. ult. C. eod. poco fa pure trascritta (S. 12).

S. 15. Dalle prove del proprio assunto discende l' A. a confutare le difficoltà, che si oppongono. Una Legge (è questo il suo linguaggio alla ,, pag. 28), una sola Legge abbiamo in tutto il ", corpo del diritto Romano, la quale dispone in ", termini di un Legato, che fece una certa Cor-", nelia Salvia, non già ad un Ebreo, ma bensì " alla Università degli Ebrei di Antiochia, onde ", consultato l'Imperatore Antonino, rescrisse che " non poteva la Università ripetere il legato " = Quod Cornelia Salvia UNIVERSITATI ,, JUDAEORUM, qui in Antiochiensium Civi-,, tale constituti sunt, legavit, peti non potest =. ", Per la qual cosa argomentando dal contrario ", senso, sarà forza il concludere, come si dirà " inferiormente, che essendo stato dichiarato inu-", tile il Legato fatto all'UNIVERSITA' qual COR-" PO MORALE, niente sia stato disposto in odio ", de' SINGOLI ammessi d'altronde, come sopra, " a godere de' diritti civili. Siccome per altro, ", ad onta di ciò, alcuni Interpreti del Romano ", diritto, e taluno anche di sommo sapere, ed " autorità, hanno da quel Rescritto di Antonino " argomentato che le Università degli Ebrei for-" massero COLLEGI ILLECITI, e che le dispo-", sizioni riguardanti il Corpo morale si rivolges-" sero per odio al medesimo in disfavore dei " SINGOLI; così giova il far conoscere quanto ,, sia erronea, e mal fondata una tale opinione =.

\$\scrip\$. 16. Si apre con ciò l'A. vasto, e spazioso campo a parlare non meno dei Collegi, altri le citi, ed altri illeciti, che della proibizione di la sciare anche ai primi un qualche legato. Aggrega egli prontamente gli Ebrei ai collegi leciti (\$\scrip\$.42; e conchiude, che l'Imperatore Antonino, dichiarando inutile il Legato lasciato da Cornelia Salvia alla Giudaica Università di Antiochia, non fu mosso dall'essere quella Università illecita, a perchè era veracemente lecita, come perchè la probizione al tempo di Cornelia Salvia estendevasi anche alle Università lecite.

S. 17. Siccome noi sino da principio fissammo i termini della quistione alle Leggi, che nel lo stato ecclesiastico regolano le intestate succesioni, delle quali si tratta, così ci dispensiamo dall'esame delle leggi civili, e protestiamo, che nulla ci cale di sapere nè a quale collegio appartengono i Giudei (\*); nè se la proibizione di lasciare ad essi dei Legati abbracci, o no ambo i Collegi; nè da chi fosse ora tolta, ed ora rinnovata la detta proibizione; nè tampoco se questa colpisca qualunque individuo dei Collegi. De quali punti tratta distesamente l'A. dalla pag. 29 sino alla pag. 58; al fine sempre di collocare meglio che può, e sa i suoi Ebrei, e sempre dedurne le solite conseguenze a loro favore.

(\*) Bartolo nella L. 1. C. de Judaeis, et Caelicolis è di parere che il Collegio degli Ebrei sia riprovato = Collegium Judaeorum est reprobatum; , sed non reprobatur quilibet Judaeus per se =

S. 18. L' A. all' intendimento di rinforzare la propria opinione domanda; (d. pag. 58). Se l'Ebreo che può succedere alla eredità di un estraneo, possa essere escluso dalla eredità di un parente di sangue divenuto Cattolico? Che è quanto dire (soggiunge egli), se il Battesimo sciolga, o no i vincoli del sangue (pag. 60). Poco ci vuole a conoscere, che qui l'A. revolvitur eodem, essendo questa precisamente la quistione sin qui trattata, ma esposta in altri termini. Non esita l'A. un momento a sciorre il dubbio per la sentenza negativa fondandola sempre, e principalmente sopra il supposto che gli Ebrei godano nello stato Ecclesiastico tutti i civili diritti, supposto da noi dimostrato falsissimo, perchè bisogno qui non sia di confutarlo di nuovo. In una parola: l' Ebreo non lascia nè di essere parente del fratello che abbraccia la Religione Cristiana, nè di avere nelle vene lo stesso sangue; ma in forza delle leggi Ecclesiastiche perde ogni diritto di successione alla sua Eredità. Proseguiremo dunque speditamente il nostro viaggio accennando i nuovi argomenti introdotti dall' A. in conferma della sua opinione intorno alla quistione principale. L' Ebreo (così egli) può essere tutore del pupillo Cristiano. L. Spadones 15. S. Iam autem ff. de Excusat. Tutor. ma per la L. 73. de R. I. = Quo tutela redit, haereditas pervenit =; dunque l'Ebreo eredita dal Cattolico. Tanto più che l'Imperatore Giustiniano nella Novella 118. parificò in ogni caso la causa della tutela a quella della eredità (pag. 62). S. 19. Vedremo più innanzi che l' A. riputò

indegna la detta Novella di regolare le intestate successioni de' Cattolici. Per la qual cosa ci reca maraviglia non lieve che qui la reputi degnissima di regolare anche quella degli Ebrei. Come mai cangiar di opinione al volgere di paginal Quanto al nuovo argomento, avendo noi fondata la nostra opinione nel diritto Ecclesiastico, e per ciò non prendendoci alcun pensiere del diritto Civile, molto meno ce lo prenderemo degli argomenti di deduzione da altre leggi dello stesso diritto.

S. 20. Ma tempo è oramai di descrivere lo spaventoso Colosso, che si presenta in difesa dell'A. Noi riputiamo di far cosa grata ai nostri leggitori dipingendolo colle tinte adoperate dall'A. stesso, anche perchè non manchi a questo umile nostro scritto un tratto nel vero eloquentissimo. = Ma che parlo io d'avvantaggio di o " pinione di Canonisti, o di autorità di Dotto-", ri, dacchè il TESTO CANONICO nel Cap. " Deinde ponitur ci somministra la Decisione di ,, un caso preciso, come il presente di simulta-,, nea successione? Avvenne in Macedonia, che " un Ebreo Catecumeno, durante il Giudaismo, ", conducesse Moglie, e ne avesse figli, e venu-" to poi al Cristianesimo sposasse altra Donna, ", e questa gli dasse de'figliuoli. Fu dubitato, " che questa seconda Moglie dovesse conside-", rarsi essa la prima, che un tal Ebreo non po-" tesse riputarsi Binubo; e che i figli di quel " primo Letto perseveranti nel giudaismo fosse-" ro indegni di chiamarsi fratelli degli altri na-", ti nel grembo della Chiesa, e di aspirare con

, loro alla paterna Eredità; e ciò pel motivo, " che avendo questa virtù il Battesimo di aster-" gere ogni peccato, avesse anche tolto di mez-" zo, e diradicato in tal modo quel primo ma-, trimonio che dovesse aversi come se non fos-" se mai avvenuto. Ma ben diversa fu la deci-", sione, che ne diede Innocenzo I. scrivendo a " Rufo, ad Eusebio, e agli altri Vescovi della ", Macedonia, come da sua Epistola 22. Cap. 2. " riportata nel suddetto capitolo = Deinde poni-,, tur = . E che! rispose l'augusto Pontefice, quel " Matrimonio che fu contratto giusta la Santità " della Ebraica legge sarà adunque da porsi nel " novero dei delitti, onde avesse bisogno di es-" sere mondo dal Battesimo? Il Battesimo a-" sterge le colpe, e li peccati, non le cose o-" perate conforme li precetti, e gli Instituti di "Dio. E non fu Egli il sommo Dio Creatore ", dell' Universo, che ordinò nel Paradiso il Con-" iugio de' primi nostri parenti, e il benedisse? " Non fu Cristo, che pronunciò essere santo, " indissolubile il vincolo del matrimonio, come " formato direttamente da Dio = Quod ergo "Deus junxit homo non separet? = E da chi " fu Egli di ciò interrogato se non da Giudei? " A cui rispose, se non a Giudei? E non si a-" vrà adunque per legittimo il Matrimonio de' " Giudei? Sarà Egli dunque (orrenda bestem-" mia a proferirsi) in colpa l'autore della Natu-", ra, che tali cose ordino, e con quel suo im-" menso = FIAT = le rese sante, e benedette? " E venendo poscia lo stesso Santo Pontefice a " parlare de'figliuoli nati nel Giudaismo, e de'

", loro diritti alla paterna Eredità in concorso ", de'loro fratelli generati nel Cristianesimo de ,, cise del pari, che reciproca, ed uguale fosse ", la ragione del succedere per gli uni, e per ,, gli altri. Che anzi preso da meraviglia, che ,, su ciò si tenesse contraria opinione: E come? " (scriveva egli a que' Vescovi della Macedonia) , pensereste voi, che i figli del primo letto sia-", no pel Battesimo del Padre loro divenuti ille-" gittimi, naturali, o spurii, e rotto sia il frater-,, no vincolo di consanguineità fra quelli del , primo, e del secondo Matrimonio? Avreste ", voi cuore di espellere que primi dal Giudi-,, zio = Familiae erciscundae = , o neghereste ", ad Essi l'azione di petizione della paterna E-" redità? =

S. 21. Quanto poco si richiede ad atterrare sì grande colosso! Il fatto, e la Decisione comspondono al testo esso pure eloquentissimo, inserito nel Decreto di Graziano Part. 1. Distint. 26. cap. 3. E egli perciò che la nostra causa solfra la gravissima sconfitta, che si pretende dall'A? Tutt'altro. Non bisogna vantare la vittora prima del combattimento. Niuno ignora, nemmeno fra il volgo dei Forensi che il Decreto di Graziano non fa legge nè per le opinioni ivi re ferite dei Santi Padri, che non furono mai le gislatori; nè pei Decreti de Sacrosanti Concili, e de Pontefici, a meno che non sieno uniformi agli Autografi. Tolos. 1. Spartit. canonic. c. 1. 1. Barbosa in proem. Decreti N. 6. Baron. ad an num 664. N. 4. et ad annum 774. N. 11. Rota Romana Dec. 377. N. 36. et seq. coram Penia

= Nec refert illos Canones recenseri in decreto ,, a Gratiano compilato, quia cum Gratianus ", non publica, sed privata auctoritate infinita ,, prope illa Canonum Ecclesiasticorum, et le-,, gum etiam saecularium capitula in suum li-", brum contulerit, nec legis condendae auctori-", tatem habuerit, nec ab aliquo Romano Pontifice liber ille tanquam authenticus, et lega-" lis approbatus fuerit; inde fit, ut quilibet Ca-", non inibi relatus ex eo tantum, quod ibi re-", feratur, non habeat majorem auctoritatem, ,, quam in proprio loco consistens de sui natura ,, esset habiturus, ut recte docuit Baptista de ,, Sancto Blasio in repetitione Rubricae decreti ,, Gratiani quaest. 5. et 6. Nec Gregorius XIII "Gratiani librum tanquam legalem autenthicavit, ", cum solum emendari iusserit, et emendationes ,, sine additionibus, aut detractionibus manda-,, verit observari = . Noi dunque potremmo aspettare che l'A. ci esibisca l'autografo del Decreto d'Innocenzo I, per confrontarlo con quello che è trascritto nella raccolta del Graziano.

§. 22. Per altro anche senza aspettar tanto, e supponendo che il Decreto del mentovato Pontefice sia legittimo, diremo primieramente che Innocenzo I occupò la Santa Sede sul principio del Secolo V; essendo egli morto in Roma nel giorno 12 Marzo 417; laddove le Pontificie Costituzioni da noi dianzi riferite sono posteriori al Canone attribuito ad Innocenzo I di undici secoli. Diremo in secondo luogo, che resterebbe sempre a provarsi che i figliuoli nati Ebrei prima che il Padre suo abbracciasse la cattolica Re-

3

ligione, si fossero conservati Ebrei sino al tempo dell'aperta successione. Nè vale già il replicare. come fa l'A. (pag. 78.) che senza ciò mancala sarebbe ogni ragione di quistionare, vi rimane sempre quella che i figliuoli del primo letto nati erano nel giudaismo; il che basta; perchè poco sempre basta, ad eccitare i dubbj. E da sapere a proposito che quando il Padre Ebreo si converte alla Cattolica Religione, trae ad essa anche que figliuoli, i quali a grande loro ventura acquistato per anche non abbiano l'uso della ragione. Cap. 2. de Conversione Infidelium = Ex literis tuis ", accepimus quod quidam de Judaicae caecitalis ,, errore ad Christum verum lumen adductus ,, uxore sua in judaismo relicta, in judicio po-, stulavit instanter ut eorum filius quadriennis ,, assignaretur eidem, ad fidem catholicam, quam ,, ipse susceperat, perducendus. Ad quod illa , respondit, quod cum puer adhuc infans ex-,, stat, propter quod magis materno indiget so ,, latio, quam paterno, sibique ante partum one ,, rosus, dolorosus in partu, post partum labo ", riosus fuisse noscatur, ac ex hoc legitima con ,, iunctio maris et feminae, magis matrimonium, ,, quam patrimonium nuncupetur, dictus puer ,, apud eam debet convenientius remanere. et il ,, fra. Cum autem filius in patris potestate con-", sistat, cujus sequitur familiam, et non matris, ,, et in aetate tali quis non debet apud eas re-,, manere personas, de quibus possit esse suspi-., cio, quod saluti, vel vitae insidientur illius: ,, et pueri post triennium apud patrem non su-", spectum ali debeant, et morari, materque pue-

;, ri, si eum remanere contigeret apud eam, pos, set illum, adducere ad infidelitatis errorem,
, in favorem maxime fidei Christianae; Respon, demus, patri eundem puerum assignandum ,,
Reinffenstuel. Lib. 3. Decretal. Tit. 33. num. 6.
, Si conjuges infideles habent unam, vel plures
, proles, et unus eorum convertatur ad fidem,
,, eidem, sive pater, sive mater sit, restitui de,, bet proles doli adhuc incapax = Sanchez de
Matrim. Disp. 37. n. 16. Barbosa in C. fin. de
Convers. infid. = .

S. 23. Sonvi di quelli, i quali hanno creduto che la L. Cognovimus. C. de haereticis, e la Novella 115. Cap. 3. S. 14., le quali escludono gli Eterodossi dalla Eredità degli Ortodossi, applicare si possano anche agli Ebrei. Tanto più che nella detta Novella i Nestoriani sono tacciati, perchè = Judaico Nestorii furori dediti =. L'A. reggere non potendo al paragone degli Ebrei co' Nestoriani, si abbandona improvvisamente ad un impeto di collera sclamando (pag. 83) = Buon "Dio! qual furore quasi Nestoriano di stravolta ,, interpretazione è mai questo, per cui una delle ", più celebri abborrite sette Ereticali vorrebbesi ", confondere colla già prediletta del Signore an-", tichissima setta degli Ebrei =: Senza avvedersi che niuno confonde i Nestoriani colla setta Ebraica, allorquando questa era una Nazione prediletta da Dio; ma soltanto colla setta Ebraica da Dio proscritta, dopo che perfidamente ricusò di arruolarsi al Cristianesimo.

§. 24. Toglie l'A. occasione dall'essere nella detta Novella nominati i Nestoriani per darci notizia della vita di Nestorio, e della sua eresia E poi, comechè un' idea altra ne trae, giudicando egli che l'Eresia dei Manichei sia peggiore di quella dei Nestoriani, dà anche un cenno della vita, e dell'eresia di Manete; dolendosi che l'Imperatore Giustiniano, invece di dire = Ju, daico Nestorii furore dediti = , non dicesse = Manichei furori dediti = ; senza nè anche qua avvedersi che quanto peggiore è l'eresia di questi tanto più stato sarebbe vergognoso il paragone. Ma checchè sia di tutto ciò, e di tutt'altro che nell'argomento si aggiunge, siccome noi non imploriamo la protezione nè della L. Cognovimus nè della Novella 115; così contenti assai dell'a cquisto di tante erudizioni, trapasseremo ad almo

S. 25. I fautori dell'Ebreo convertito metto no in campo anche la celebre Autentica Gazaros, riferita dopo la citata L. Cognovimus C. de hae reticis, dove pretendono che gli Ebrei trattati sieno per egual modo che gli Eretici. Ecco le parole dell'Autentica = Gazaros, Paterenos, Leo, mistas, Speronistas, Arnoldistas, CIRCUMCI, SOS, et omnes haereticos utriusque sexus, quo, cumque nomine censeantur, perpetua damna, mus infamia, diffidamus, atque bannimus: censentes, ut omnia bona talium confiscentur, nec, ad eos ulterius revertantur: ita quod filii eo, rum ad successionem eorum pervenire non, possint, cum longe gravius sit aeternam, quam, temporalem offendere Majestatem = .

S. 26. Egli è incontrastabile che se l'autentica fosse Legge, ed il Vocabolo Circumcisos significasse in genere gli Ebrei, in tal supposto gli

Ebrei venuti alla Cattolica Religione escluderebbero gli Ebrei dalle successioni alle eredità dei Cattolici. Prende quindi l'A. alla pag. 93 ad esaminare, 1.º se le Costituzioni di Federico II, donde fu tolta la citata Autentica Gazaros, forza avessero di legge in Italia, 2.º se le Costituzioni stesse, e specialmente l'anzidetta, siano mai state, ed in quai termini ricevute, ed osservate come Leggi in Italia, 3.º Se la parola Circoncisi possa in senso dell' autentica Gazaros, ossia della Costituzione suddetta, applicarsi agli Ebrei. L'esame dei primi due punti era compiuto in due parole; bastava il rammentare che la Costituzione di Federico II fu promulgata nell'Impero, allorchè l'Italia dopo la pace di Costanza era divisa in tante Repubbliche fra se alleate a difesa della comune libertà. Ma ciò non bastava a chi era determinato (\*) di tacciare Gregorio IX come se avesse scomunicato Federico II per semplice sospetto d'incredulità (pag. 104) (\*\*), ed Inno-

(\*\*) Federico sì (come vedremo a momenti) fece per solo sospetto, scassare gli occhi dal cranio a Pietro Dalle Vigne suo gran Cancelliere,

<sup>(\*)</sup> Dopo di aver posto in vista, senza bisogno, i vizii di alcuni Preti, nei primi tempi della Chiesa, tacendo che allora assaissimi altri risplendevano di luce chiarissima per ingegno, per dottrina, e per santità; e dopo di avere pure, senza bisogno, esposto la debolezza di Origene, per far pompa dello spiritoso augurio che ad altri suoi pari la debolezza stessa si comunicasse.

cenzo IV d'ingratitudine verso lo stesso Imperatore nemico giurato de' Papi, e della Chiesa, □ L'infelice Federico (così l'A. alla pag. 107) ,, DOPO aver battuto ogni via, onde riconciliarsi ,, colla Santa Sede; DOPO aver soccorso, e li-", berato le Crociate per Terra Santa; DOPO es-", sersi più volte offerto di raggiungerle, e coman-", darle; DOPO avere interposto la mediazione di " potentissimi Principi, e specialmente del sul-", lodato S. Luigi, il quale da Cipro scriveva pie ", no di zelo ad Innocenzo IV, che trattavasi di ", far pace (parlava di Federico) col Benefattore ", della Cristianità, e col Principe, che aveva di ,, recente salvato l'armata de' Crociati da una , spaventevole carestia; DOPO tutto ciò Federi-,, co, conoscendo la inflessibilità del Sommo Pon-,, tefice, e vedendo distrutto in Italia il partito ", Ghibellino, privo perfino del suo grande Can-", celliere Pietro Dalle Vigne, che Egli per sos, spetto di tradimento aveva fatto abbacinare, ,, oppresso da tante calamità ritirossi in Firen-,, zuola della Puglia, ove il 13. Decembre 1250 ,, in età di soli cinquantasei anni, perdette mi ", seramente la vita. Della quale perdita raccon-,, tasi, che Innocenzo IV provasse tanta letizia, ", che scrivendone Egli al Clero del Regno della ", Sicilia dicesse = Esultino i Cieli, la terra si

e sostegno del suo Trono. Quanto è mai piena di pericoli la protezione dei Tiranni, i quali de loro sospetti formano delitto ai sudditi più cari un tempo, e più benemeriti!

" riempia di allegrezza, essendosi, per la morte " di costui, cambiati in freschi zeffiri, ed in fe-" conde rugiade il fulmine, e la burrasca che Dio

,, teneva sospese sulle vostre teste =.

S. 27. Quanto a Gregorio IX., ecco di qual modo ne discorre l'A. (pag. 101.) = Gregorio IX. ,, vestito della tiara nel giorno immediatamente ,, successivo alla morte di Onorio, sperando for-, se di vedere illustrati gli esordi del suo Pon-,, tificato dalle Vittorie di una Crociata, fecegli ", rinnovar la promessa, e statuire il tempo del-" la spedizione; e non pertanto Federico prose-", guendo l'indugio, fu preso il Pontefice di tan-", to sdegno, che senza monitori, al dire degli ", storici, e senza precedenti citazioni, nel gior-,, no 29. del mese di Settembre dello stesso an-" no 1227. percosse Federico del Sacro tremen-", do fulmine della Scomunica, perchè non era ,, partito, come aveva promesso, all'Epoca con " lui stabilita. Nè valsero le attestazioni, che ", spediva Federico di sua infermità in quel tem-", po, e del morbo Epidemico, che affliggeva l'ar-", mata pronta, e allestita d'altronde a far vela: ,, non le preghiere onde essere assoluto di una ,, tanta pena spirituale: non le Memorie eloquen-,, tissime inviate alla S. Sede da quel sublime " ingegno del suo grande Cancelliere Pietro Dal-", le Vigne: non le Note diplomatiche spedite a " tutte le Corti: non la interposizione di Prin-,, cipi. La Scomunica fu tenuta ferma in tutta ", la sua amplitudine =.

S. 28. Manco male che l'A. stesso, fermo, secondo che egli ne assicura alla pagina 140.,

sino dai suoi primi anni nel tenace proposito di essere fedele Settario della nuda verità, ancor. chè odiosa tanto, e dannevole, confessò tre pagine innanzi, e lo confessò della miglior buona fede, che Gregorio IX. scomunicò Federico per avere SUSCITATO RIBELLIONE CONTRO LA SANTA SEDE, OPPRESSO IL CLE. RO, PERSEGUITATO GLI ORDINI DEI MENDICANTI, SPOGLIATE LE MENSE VESCOVILI DELLE LORO ENTRATE, E DI AVERE INFINE OCCUPATO TERRE, E STATI DELLA CHIESA. Peccato che in mezzo a tante, e sì forti ragioni che ebbe il Papa di fulminare la scomunica contro Federico, Î'A. anteponesse ad ogni altra il solo sospetto d'incredulità! Maggior peccato però, e maggiore assai fatto avrebbe un successore di Pietro, se accarezzato avesse un ribelle, un oppressore del Clero, un persecutore degli ordini religiosi, uno spogliatore delle mense vescovili, ed un usurpatore degli stati della Chiesa.

S. 29. Natale Alessandro (Histor. Eccles. secul. 13. et 14. Tom. 8. col. m. 15.) ci manifesta il calunniatore di Gregorio IX.; gli Storici che smentiscono la sua calunnia; la prudenza che fu la scorta sicura della condotta tenuta dal Pontefice verso l'Imperatore = Obelo configenda sunt para la properatore della condotta tenuta dal Pontefice verso l'Imperatore = Obelo configenda sunt para la properatore della condotta tenuta dal Pontefice verso l'Imperatore pobleo configenda sunt para la properatori della condotta della condot

" rescripsit Principibus Alemanniae etc. = . Par-,, tium studio horrendum in modum abreptum ", esse oportuit hunc Auctorem, qui Sanctissi-" mo Pontifici tam insolenter insultat, nec a-" liunde probat Friderici innocentiam, quam , ex ipsiusmet literis. At non solum Auctor Vi-" tae Gregorii IX. in Codice Vaticano M. S., " et ab Odorico Raynaldo passim laudatae, sed ", et Matthaeus Parisius, quamvis Romanis Pon-", tificibus minus aequus, Fridericum perjurii et ", profligatae Christianae rei aperte damnant. , Quod factum · Imperatoris (inquit Parisius) damnose nimis redundavit in dedecus, et in " praejudicium totius negotii Crucifixi. Ob hanc " ergo causam, juxta multorum opinionem, o-,, stendit se, ut praedictum est. Mundi Salvator ,, in Cruce clavis confixum, et cruore consper-,, sum populo Christiano; quasi singulis, et uni-, versis super injuria sibi ab Imperatore illata ,, quereretur. Omnem interim operam diligen-, tiamque adhibuit Gregorius, ut 1 idericum ,, ad officium revocaret; sed inanes conatus suos ,, animadvertens, celebrata Romae Synodo, i-,, psius excommunicationem in Coena Domini " promulgavit, anno 1228. 1.º Ob violatum sa-" cramentum transfretandi, certumque nume-", rum militum, et pecuniam transmittendi in ,, subsidium Terrae Sanctae. 2.º Ob Tarentinum , Archiepiscopum Sede sua dejectum. 3.º Ob " spoliatos bonis Templarios. 4.º Ob infractas " concordiae leges cum Celanensi Comite, et ", Raynaldo de Aversa initas. 5.º Ob Rogerium " Comitem Cruce signatum sub Apostolicae Se,, dis protectione receptum Comitatu, aliisque ,, terris injuste spoliatum, et filium ejus in ca ,, ptivitate detentum, spretis Apostolicis de illius

" dimissione mandatis =.

S. 30. Racconta l'A. (pag. 105.) che avendo Federico II. disfatta la flotta Guelfa Genovese, che trasportava i Vescovi al Concilio, ed avendo fatto imprigionarli, e caricar di catene d'argento, per testificar loro anche nella cattività, una qualche sorta di rispetto, Gregorio IX alla notizia di tale avvenimento morì li 21. Agosto 1241. d'ira ribollente, e di cordoglio zi Era allora il Pontefice pressochè all'anno centesimo, alla quale età que pochi mortali, che giungono, muojono come vampa che si spegne per mancanza di alimento. Le Catene d'argento, dalle quali erano avvinti i venerabili Vescovi, servono a dimostrare la crudeltà ad un tempo, e la superbia del Tiranno.

S. 31. Quanto ad Innocenzo IV., siamo dalle storie, e dai Concilj assicurati, che Federico
II. perseguitò il Papa sino a tentare di sorprenderlo nella sua sede; il che non gli riuscì, perchè avvisato il Pontefice della tesa insidia, se
ne partì nel giorno 28. Giugno 1244; e recatosi, dopo qualche mese a Lione, vi tenne un
Concilio, che fu il XIII. ecumenico, a cui intervennero Balduino Imperatore di Costantinopoli, 140. Vescovi, e i tre Patriarchi di Costantinopoli, di Antiochia, di Aquilea, dove il Pontefice scomunicò, e depose Federico II. La sana
critica (quand'anche altro non fosse) non permette che una determinazione presa a causa co-

nosciuta, in un generale Concilio, si attribuisca allo sdegno del Papa, e molto meno ad uno sdegno ereditato. Tanto più che nello stesso Concilio fu ascoltato Taddeo de Suesse spedito apposta dall'Imperatore (\*).

(\*) Federico II. dopo il Concilio fu debellato dai Longobardi; ed essendosi ritirato fuggitivo in Sicilia, e poi nella Puglia, fu da Manfredi suo figlio naturale (avuto per quanto opinano alcuni da una Saracena) soffoçato fra due guanciali del letto, dove giaceva infermo; come Tiberio da Caligola. Graveson Histor. Eccles. T. 4. P. m. 116. Somma riputar si debbe la sventura di Federico, perchè niuno delle tante migliaja de suoi Ciambellani potesse impedire il Parricidio, e Regicidio.

L'A. al fine della pag. 107. scrisse = Nè
, la persecuzione dei Pontefici, che pur dobbia, mo reputare giustissima, verso quelli della Ca, sa di Svevia cessò altrimenti colla morte di
, Federico II.; che anzi non si estinse, finchè
, non fu spenta interamente tutta la Casa, ed
, ebbe perduto la Testa sopra un Patibolo nel
, giorno 26. Ottobre 1268. lo sventurato Corra, dino, giovinetto di grandi talenti, e pari co, raggio, che tutte riuniva le speranze di quel-

,, la illustre Famiglia = .

A lode della verità: l'infelice Corradino fu sottoposto a Processo per ordine di Carlo D'Anjou fratello di S. Luigi Re di Francia, ed invasore del Regno delle due Sicilie. Il processo ebbe fine colla condanna a morte dello sventura-

S. 32. Non avendo noi bisogno dell' Autentica Gazaros a conferma della nostra opinione, non ci prenderemo la briga di esaminare, se la Costituzione, da cui fu estratta avesse, o no, giammai forza di legge in Italia; e se il voca. bolo Circoncisi comprenda una setta particolare di Eretici, chiamata dei circoncisi, derivante da quella dei Catari, o sia Gazari, secondo che pretende l'A. con l'ajuto anche di molta erudizione, persino sulla incerta origine del vocabolo Cephas, se dal Caldaico, o dal Siriaco, o dal Greco, e sull'infallibile suo significato uscito di bocca dell'Apostolo prediletto. Evang. cap. 1. versu N. 42. = Intuitus autem Jesus dixit: Tu es " Simon filius Iona: tu vocaberis Cephas: quod " interpretatur Petrus = .

S. 33. Aveva già l'A. dato compimento al prolisso suo Voto, spargendolo ovunque d'immensa facile erudizione; ricalcando, nè di rado, le sue stesse pedate, e trattenendosi (per adoperare una volgare metafora) ad ogni Locanda; quando gli venne riferito che un sommo giu-

reconsulto confortato avea l'Ebreo convertito a sperare che egli solo sarebbe l'erede intestato del predefunto fratello Cattolico, in virtù di quanto dispose l'Imperatore Giustiniano al Cap. 6. della Novella 118. = ivi = Haec autem om-", nia, quae de successionibus generis sancivi-" mus, obtinere in illis volumus; qui Catho-" licae fidei sunt; in haereticis enim jam a no-,, bis positas leges firmas esse praecipimus, nul-", lam novitatem, aut immutationem ex praesen-" ti introducentes lege = . E qui l'A. di nuovo ripiglia la penna in mano, per dimostrare, 1.º che la detta Novella non meritò giammai di essere annoverata fra le leggi. 2.º che da essa esclusi non furono gli Ebrei. Noi lascieremo disputare a loro agio i valenti due Giureconsulti, giacchè non abbiamo avuto bisogno della Novella 118. per escludere gli Ebrei dalle intestate successioni dei Cristiani.

S. 34. Teme l'A. (pag. 149.), che taluno lo accusi di aver dato a divedere un soverchio studio di parte per l'ebraica setta. Il timore non è panico. Afferma egli che gli Ebrei godevano di tutti i diritti dei Cittadini Romani; quando erano esclusi da tutte le civiche magistrature, da tutte la onorificenze, da tutte le dignità. Afferma che anche il diritto Canonico gli uguaglia ai cittadini; quando non li considera se non come schiavi civili tollerati. Afferma (pag. 8.) non potersi dire che gli Ebrei = sieno fuori interamen, te del grembo della Chiesa per molte ragioni, addotte dai Canonisti, e specialmente quella, discorsa eruditamente dal Ricciull. de jur. per-

to giovine Principe accusato di aver preso le armi contro la Chiesa. Occupava allora la Cattedra di S. Pietro Clemente IV., il quale certamente non diede segno alcuno di approvare una barbarie tanto più esecrabile, quanto che vestita delle forme di regolare giudizio. Che il Pontefice avesse parte nel fatto, è un semplice sospetto di coloro, che si farebbono scrupolo di non pensar male dei Papi.

,, son. lib. 2. Cap. 1. PER TOT., ed è che put ", conoscono un qualche Sacramento, qual è ,, quello del Matrimonio =; quando, giusta i primi principj della Cristiana Dottrina, non può esservi alcun altro Sacramento, se preceduto non sia dal Santo Battesimo; e quando è impossibile che il Matrimonio fra gli Ebrei rappresenti la unione di Gesù Cristo, e della Chiesa, se essi odiano, e bestemmiano e l'uno, e l'altra. La detta rappresentanza non si verifica rispetto agli Ebrei, se non nell'atto che sono battezzati. Sanchez. de Matrim. Lib. 2. Disput. 9. ibique allegat.

S. 35. E sebbene l'A. a fondamento della screditata Sentenza, che gli Ebrei formino parte della Chiesa di Gesù Cristo, abbia citato il Cap. 1. del Lib. 2. del Ricciull. PER TOT.; bisogna ciò non pertanto credere fermamente che i suoi occhi oltrepassato non abbiano il N. 5.; perocchè subito dopo letto avrebbe PER TOT. 1.º la Sentenza contraria riferita come solida, ed inconcussa. 2.º gl'infiniti autori seguaci dell'Apostolo Paolo, che la sostengono. 3.º la risposta alle difficoltà promosse dagli avversarj. Ric. loc. cit. N. 6., et seq. = Quibus parum obstantibus ,, dicendum est Judaeos in Ecclesia non esse, ,, hoc enim perspicue pronunciavit Paul. ad Co-,, rinth. c. 5. in illis verbis. QUID ENIM MI-"HI DE HIS, QUI FORIS SUNT IUDI-,, CARE? Quod esse generaliter dictum de in-", daeis, et de infidelibus omnibus, expressum " habemus in cap. gaudemus extra de divort et ,, cap. multi 2. q. 1. et in l. nos reddentes. § ", manifestum C. de Summa Trinit. et fide Ca" thol. Quorum locorum auctoritate suffulti hoc " in specie firmant glos. in cap. de Terris Verb. " persolvendas, in fine de iudaeis. Ratio est so-" lida, et inconcussa, quia cum careant bapti-" smata, quod est janua omnium Sacramento-" rum, cap. cum itaque de consecrat. dist. 4. " cap. I. et. cap. veniens de presbyter. non ba-" ptiz. glos. fin. in cap. 4. de consuet.; Conse-" quens est, ut omnes, qui baptismi gratiam ", non sunt assequuti, in Ecclesia dici non pos-", sint, c. maiores de bapt. c. sirmissime de con-

, secr. dist. 4.

S. 36. S'innalzano dall' A. gli Ebrei sino al grado di Ciambellani di Federico II per una falsa interpretazione data alle parole SERVI Camerae adoperate nella Costituzione riferita dall' A. alla pag. 124, come se equivalessero ai vocaboli Chambellani, regii cubicularii cet., che veracemente significano Ciambellani, i quali erano ai tempi di Federico II, come sono oggi pure, Camerieri di onore, decorati della Chiave d'oro, per indicare l'onorifico, e nobile servizio, che prestano al Sovrano. L' A. non ha bisogno che alcuno gl'insegni qual sia il vero significato del vocabolo Servi tanto secondo il Romano diritto; quanto secondo il linguaggio del medio evo. Nè il genetivo Camerae basta a cangiarli in Ciambellani. Se Federico II nella Costituzione, di cui si trattò dianzi, avesse per avventura inteso di comprendere tutti gli Ebrei, avrebbe egli trattato pur male i suoi Ciambellani, dichiarandoli infami, scacciandoli in bando dai suoi stati, e confiscando i loro beni. Comunque sia la cosa: potrà forse taluno sofferire in pace che l'A. abbia formato degli Ebrei altrettanti Ciambellani; ma non troverà alcuno, a meno che non lo cercasse fra i moderni Filosofi, che gli conceda di formare degli stessi Ebrei una specie di Cristiani; e de' Cristiani (orrore!) una specie di Ebrei.

\$. 37. Se l'A. si fosse contentato di fermarsi soltanto alle Locande, per le quali passò viaggio facendo, il suo Voto avrebbe alla fin fine avuto pure una volta il suo termine: ma egli, deviando affatto di strada; e dopo di essersi gloriato con S. Paolo di non aver rossore di professare il Vangelo Non erubesco Evangelium; aggiunge in testimonio di ciò (pag. 150) 

Pongo però, fra doveri sociali, e di cristiana carità l'ado, perare umanamente cogli Ebrei, il dire sen, za umano riguardo le ragioni loro, il rendere, ad essi imparziale giustizia, e soprattutto l'a, stenersi viè maggiormente da ogni ingiuria, e, contumelia, quanto più appo molti voglionsi, fatti segno di obbrobrio, e di disprezzo 

...

S. 38. Nel qual rispetto (prosegue l'A. sen,, za prender fiato) non potrei, di vero, com,, mendare un tale scritto dato, e ridato, non
,, ha guari, alle stampe da un certo Oratore vee,, mente, il quale scritto contiene UNA ORREN,, DA SANGUINOSA DIATRIBA contro gli E,, brei, in cui sono caratterizzati per la peste
,, della Umanità, e sono principalmente accusati
,, come atroci Usurai, e come Uomini facinorosi
,, turbolenti

S. 39. È noto a tutti che l'Oratore veemente preso di mira dall'A. è il Reverendissimo Padre

Ferdinando Jabalot, il quale ha riempiuto l'Italia tutta di una tal fama di pietà, d'ingegno di dottrina, di sacra eloquenza, che il rispettabile suo nome non può che rendersi viè più famoso per l'altrui mormorarne. Egli per difendersi dalle accuse a lui date dall' A. d'uopo non ha dell'altrui penna, e meno assai della mia. Gli basta la stessa accusata sua dissertazione, che ha per titolo = Degli Ebrei nel suo rapporto colle Nazioni Cristiane =, nella quale dimostra che i vizi rinfacciati agli Ebrei non derivano già dalla oppressione in cui giacciono; ma da un' empia Religione, che gli obbliga ad esercitare contro i Cristiani ogni maniera di delitto (\*), non solo impunemente; ma ritraendone premio. Di che ne segue ad evidenza, che gli Ebrei non cesseranno mai di essere viziosi, se prima non sieno Cristiani. La Dissertazione non si poteva scrivere dal R. P. nè con maggior verità, nè con più riservata moderazione. Calunniò egli forse

<sup>(\*)</sup> Nel mentre che Raffael Levi Ebreo si trovava nelle Carceri di Metz, dove fu condannato, e poscia dato alle fiamme, convinto di aver rubato, e fatto a pezzi un bambino Cristiano di tre anni, scriveva ai principali Giudei della Sinagoga = Je souffrirai la mort comme un fis,, d'Israel, et je sanctificrai le nom de Dieu..., Je me suis mis dans cette misere pour la Communuuté; Le grand Dieu m'assistera = M. Gayot de Pitaval, Causes celebr. Tom. 19. p. m. 187.

l'ebraica Religione, perchè affermò che obbligava, i suoi seguaci od odiare i Cristiani, a hestemmiargli, a tenergli in conto di bruti, e non solo a spogliargli dei loro beni, servendosi del furto, delle usure, di ogni maniera di frodi; ma ben anche ad uccidergli, a sterminargli? Ciò potrebbe negarsi da ogni altro che Ebreo non fosse, o sviscerato loro protettore; e quindi ignorasse il Talmud, dove ( per quanto è riferito nella Biblioteca Santa di Frate Sisto Senese (\*) si legge al Lib. II. pag. m. 129. Lit. B. = ivi = Statuimus, ut quilibet Judaeus ter in die ,, blasphemet omnem Christianorum gentem; ac , Deum precetur, ut confundat, exterminetque , ipsam cum Regibus, et Principibus suis: at-, que hoc maxime faciant sacerdotes Judaeorum ,, in Synagoga ter quotidie orantes, in odium , Jesu Nazareni, Ord. 1. Tractat. 1. Distinct. 4

" — Deum praecepisse Judaeis, ut quovis mo, do, sive dolo, sive vi, sive usura, sive furto facultates Christianorum sibi vindicent = ibid. — Praecipitur item omnibus Judaeis, ut Christianos omnes loco brutorum habeant, nec alimeter eos tractent quam bruta animalia. Ord. 4. Tract. 4. — Iudaeus Gentilibus neque boni, neque mali quicquam faciat; Christianum vero omni studio, atque industria conetur de vita tollere. Ord. 4. Tractat. 8. Dist. 2.

Sembra soprattutto che ecceda ogni confine di umana malignità intenta ad ispiegare sin dove giunga un odio diabolico, la facile assoluzione accordata a qualunque Ebreo omicida, il quale volendo uccidere un Cristiano, uccidesse per isbaglio un Ebreo confratello. 

Si quis Haen, breus dum vult occidere Christianum forte, fortuna Judaeum occiderit, absolutione dignus est. Ord. 4. Tractat. 4., et 9. (\*). Torni ora

(\*) Lo stesso Raccoglitore riferisce l'ordine dato da Gregorio IX, ed eseguito dal Cardinal Delegato Apostolico di abbruciare tutti i libri de' Giudei dopo maturo esame degli errori, dei quali erano pieni, e verificati da parecchi Vescovi. Non sarà inutile, a disinganno dei Protettori degli Ebrei, il portare qui la storia dell'accennata esecuzione tal quale è scritta dal suddetto M.º De Pitaval loc. cit. p. m. 259; donde si conoscerà vie più quanto esecrabile sia il Talmud \(\existsim Sur ce que l' on représenta au Pape Gres, goire IX, que le Talmud que les Juifs ont en

<sup>(\*)</sup> Religioso dell'insigne Ordine de' Predicatori. Dedicò egli nel 1564 quest'opera a S. Pio V. da cui fu, di Ebreo ch'egli era, convertito alla Religione Cattolica; come parlando di se stesso Fra Sisto si esprime nella Dedica = quem tu, olim ab Inferis revocatum, et errorum tenebris, erutum, sincerae veritatis lumine illustrasti, et sublimiori disciplinae perductum, habitu Sans, ctae Professionis tuae, tuis ipse vestibus, tuis, ipse manibus induisti, et in filium tuo renatum, spiritu adoptasti; meque in hoc sacro Praedicatorum ordine benignitate, et liberalitate tua semper in hanc usque diem fovisti = .

l'A., torni a fare il confronto fra gli Eretici, e gli Ebrei, e preferisca, se ha coraggio, ai primi i secondi.

,, vénération, est plus gros sans comparaison que ,, la Bible, qu'il contient tant d'erreurs, et de " blasphêmes, qu' on a honte de les rapporter, ", et qu'il feroit horreur à qui les entendroit, ,, et que c'est la principale cause qui retient les " Juifs dans leur obstination; le Saint Pere é-" crivit une lettre en datte du neuf Juin 1239 ,, aux Archevêques de France, où il leur man-" da de prendre par son autorité tous les livres " des Juifs. Il envoya la même lettre aux Ar-" chevêques des Royaumes d'Angleterre, de Ca-" stille, et de Leon. Il écrivit de même aux Rois " de France, d' Angleterre, d' Arragon, de Ca-" stille, de Leon, de Navarre, et de Portugal, ", et en particulier à l' Evêque de Paris. Le Pa-,, pe ordonnoit qu' on brûlât tous les livres des ,, Juifs infectes de mille erreurs. Il envoyoit tren-" te-cinq articles extraits du Talmud, qui avec " plusieurs autres erreurs furent verifiés sur les ,, livres en presence de Gautier, Archevêque de " Sens, des Evêques de Paris, de Senlis, et de " Frere Geofroi de Bleves de l'ordre des Pré-,, cheurs, Chapelain du Pape, et alors Docteur ,, Régent à Paris, de quelques autres Docteurs, ,, et Théologiens, et des Docteurs mêmes Juifs, », qui reconnurent que ces propositions étoient ,, dans leurs livres. Ils avoüerent celles-ci entre ,, autres: Que dans leurs Ecoles on estimoit plus

S. 40. E nè anche furono gli Ebrei calunniati dal R. P., quando li tacciò come turbolen-

" l'étude du Talmud que celle de la Bible, et ", qu' on n' appelloit point Docteur celui qui scau-" roit la Bible par coeur, s'il ne scavoit le Tal-, mud. Que les Docteurs pourroient se dispen-,, ser de sonner de la trompette le premier jour " du septième mois, et de porter des palmes le ", quinzième, si ces jours arrivoient au Sabbat, ,, de peur de le profaner en portant par le rues " une trompette, ou une palme, ce qui est un " crime horribile. Que Dieu se maudit trois fois " tous les jours pour avoir abandonné son Tem-" ple, et réduit les Juifs en servitude. Qu'au-,, cun Juif ne sentira le feu d'Enfer, ni aucune " peine en l'autre monde: Que les corps, et les " ames de tous les méchans seront reduits en pou-,, dre, et ne souffriront plus d'autre peine, ex-" ceptés ceux qui se sont revoltés contre Dieu, ", et ont voulu être Dieux: l' Enfer de ceux-la " sera eternel. Que Dieu tient école tous les ,, jours en instruisant des enfans, et se joue avec " Leviathan .

"Ayant soigneusement examiné ces livres " des Juifs " on reconnut qu' ils les eloignoient " non-seulement du sens spirituel de l' Ecriture; " mais encore du sens litteral , pour les détour-" ner à des fictions , et à des fables. Apres cet " examen , et suivant la déliberation de tous les " Docteurs en Théologie , et en Droit Canoni-" que , tous les livres des Juifs que l' on pût re-

ti sempre, ed inquieti (\*) perocchè tali per appunto ce li rappresentano in ogni tempo le storie da lui indicate, cominciando dalla prima loro ribellione contro i Romani (\*\*) sotto l'Impe-

, couvrer alors dans toute la France, furent " brûlés, jusques à la quantité de vingt chartes, ,, quatorze en un jour, et six en un autre.

" Le Cardinal Eude Legat du Saint Siège o, sur la commission du Pape, donna une Sen-, tence definitive en présence des Docteurs ap-, pellés exprés, où il condamna le Talmud com-" me contenant une infinité d'erreurs, de blas-,, phemes, et d'abominations. Guillaume Evêque ", de Paris mit son Sceau à la Sentence = .

Più volte hanno i Sommi Pontesici condannato alle siamme il Talmud, fra quali Gregorio IX nel 1230, Innocenzo IV nel 1244, Giulio II nel 1513, Paolo IV nel 1559.

(\*) Sono questi i precisi vocaboli da lui usati. Quelli di peste dell' Umanità, di alroci, di

facinorosi lasciolli pronunciare all' A.

(\*\*) Fra le Cause celebri di sopra mentovate raccolte da M.º Gayot De Pitaval è riferita al Tomo XIX. quella, che ha per titolo = Juis ,, condamnés pour un crime enorme qui revolte ,, l'humanité = . Tolta da ciò occasione il raccoglitore stese la lunga storia dei trattamenti, che prima gl'Imperatori, e poi i principi Cristiani furono costretti di dare agli Ebrei di secolo in secolo in pena delle loro ribellioni, e del commessi orrori. La mentovata Storia potrà diratore Vespasiano, dopo che fu tolto lo scettro dalla Tribù di Giuda, si sarebbe creduto che sepolta Gerosolima dalle proprie rovine; che arso il tempio fabbricato da Salomone; che spento un milione, e centomila ribelli; fattine schiavi più di novecentosette mila (\*), avesse il formidabile esempio estinto per sempre nell'Ebraica setta ognispirito di ribellione: ma al contrario fu ravvivato in Cirene, ed in Egitto, e poi anche in Cipro sotto l' Impero di Trajano ,, quando non con-, tenti (così il R. P. Jabalot pag. 9 sull' appog-", gio dell'autore Dione 1. 68) non contenti di ", assalire e trucidare e i Greci, ed i Romani, ", fra i quali abitavano, spinsero contro di essi

singannare qualsivoglia protettore degli Ebrei,

fosse anche Filosofo.

(\*) A verificazione di quanto predetto aveva il Profeta dei Profeti = Cum autem videritis cirs, cumdari ab exercitu Jerusalem; tunc scitote s, quia appropinquavit desolatio ejus; tunc qui ,, in Judaea sunt, fugiant ad montes, et qui in s, medio ejus, discedant: et qui in regionibus, s, non intrent in eam, quia dies ultionis hi sunt, ,, ut impleantur omnia quae scripta sunt . Vae , autem praegnantibus, et nutrientibus in illis s, diebus: erit enim praessura magna super ters, ram, et ira populo huic. Et cadent in ore gla-", dii: et captivi ducentur in omnes gentes. Et ,, Jerusalem calcabitur a gentibus, donec imple-" antur tempora nationum = Luc. 21. n. 20., et seq.

", la loro rabbia, e crudeltà ai più detestabili ", eccessi. Si cibarono delle loro carni; s'impia-", stricciarono del loro sangue; si cinsero dei lo-", ro intestini; e si coprirono delle loro pelli. ", Molti cominciando dal capo ne segarono per ", lo mezzo; molti ne gettarono ad essere lace-", rati dalle fiere; molti costrinsero a combattere ", fra di loro. "

S. 41. Ma perchè cercare in tempi sì remoti le crudeltà degli Ebrei verso i Cristiani, e i perniciosi effetti della loro avarizia, e dell'implacabile loro odio? Ignoriamo noi forse le prove che ne hanno date ai nostri giorni? Non è forse vero, che al ritorno da Mosca delle Armate Francesi invitavano i Militari alle loro Case, e col pretesto di dar loro una cortese ospitalità, gli derubavano, gli spogliavano ignudi, e poi altri ne trucidavano, ed altri gettavano dalle finestre a morire di gelo? (\*) Non è forse vero che il Czar di Moscovia rinnovò la Costituzione di Teodosio il Grande, vietando che i battezzati potessero servire in qualità di Domestici gli Ebrei; che nel 1824 obbligò gli Ebrei a rinunciare al traffico al minuto, a non girare per le contrade, vendendo Merci, a mettersi a coltivare le terre, ed a pascere le Mandre; e che nel 1825 intimò loro di ritirarsi nell'interno dell'Impero, perchè non proseguissero a defraudare l'erario

per mezzo de' continui contrabbandi? E non è forse vero che in Francfort nel 1824 fu proibito agli Ebrei di aver più parte nella Amministrazione della Repubblica; che inoltre furono ad essi prescritti quei soli mestieri, e quelle sole arti, nelle quali esercitarsi, e prescritto pure a quindici il numero dei Matrimoni da contrarsi fra essi ogni anno; provando prima di avere i mezzi di sussistenza? E non è forse vero, che pochi anni sono in Baviera fu ristretto il numero de' Matrimonj da contrarsi fra gli Ebrei ad un solo individuo per ogni famiglia? (\*) A questi fatti, checchè ne dicano gli odierni Filosofi, e Filantropi, gli uomini volgari se la terranno sempre col Ricciull. de Jur. Person. extra Eccles. grem. exist. L. 2. cap. 51. N. 12. = Judaei " tollerantur ex commiseratione; et ut ipsi tan-", dem convertantur ad fidem; non ut officero , possint Christianis = . . . X HA CONTRACTOR

L'A. invece di abusare del tempo, calunniando il Reverendissimo Jabalot, doveva convincere di falsità i fatti da questo allegati per dimostrare che le Ebraiche crudeltà costantemente adoperate a danno dei Cristiani corrispondono perfettamente alle leggi del Talmud, da cui derivano, e di cui fanno prova. A chi mettesse in dubbio il Talmud, si risponderebbe che, sintanto che impugnar non si possa la serie dei fatti

<sup>(\*)</sup> Segur, Histoire de Napoléon, et de la Grand Armée pendant l'année 1812. T. 2. C. 12. p. 390.

<sup>(\*)</sup> V. Bonald in alcuni articoli inseriti nel pubblicista del Febbraro 1806. M. L' Ab. De la Menais, Essai sur l'indifference Tom. 3. 23.

sopra enunciati, tornerebbe lo stesso, perchè tanto è operare per legge, quanto per massima.

S. 42. Non può negarsi che quegli Ebrei, i quali nel 1812. tanti orrori commisero contro l'armata Francese, eredi non fossero dell'odio furibondo, di cui erano invasi i loro avi contro i Cristiani, quando sotto l'Impero di Costantino lapidavano i loro confratelli, che ad abbracciare si recassero il Cristianesimo; di tal che fu l'Imperatore costretto a minacciarli di essere abbruciati vivi coi loro complici nel caso che rinnovassero si enormi delitti. L. 2. C. De Judaeis et Coelicolis = ivi = Judaeis, et Coelicolis, et ma-", ioribus eorum, et Patriarchis volumus intima-,, ri, quod si quis post hanc legem aliquem, ,, qui eorum feralem fugerit sectam, et ad Dei " cultum respexerit, saxis, aut alio furoris ge-,, nere (quod nunc fieri cognovimus) ausus fue-", rit attentare, mox flammis dandus est, et cum ", omnibus suis participibus concremandus =.

S. 43. Ad evitare il fine anzidetto furono ognora i Principi Cristiani nella precisa necessità di reprimere con leggi severissime l'Ebraica perfidia, che sempre cospira a danno di chi li tollera, ed arricchisce. 

Enfin vous ne trouverez, en eux qu'un peuple ignorant, et barbare, qui joint depuis longtems la plus sordide ava, rice à la plus détestable superstition, et à la plus invincibile haine pour tous les peuples, qui les tolérent, et qui les enrichissent 

Monsieur de Voltaire, Suite des mélanges de litterature, d'histoire, et de philosophie chap. 61 des juifs. Non ignorano certamente i Principi

Cristiani quelle Sentenze del Talmud, che parlano di loro col massimo disprezzo, ed odio, fra le quali v'è questa pure  $\equiv$  Imperium Chri, stianorum EXECRABILIUS est Imperio ce, terarum gentium: et levius peccatum est ser, vire Principi Gentili, quam Christiano  $\equiv$  Ord. 2. Tract. 1. Dist. 5. p. 11., et 15. (\*)

S. 44. Dopo tutto ciò il R. P. Jabalot non ricambia già gli Ebrei della loro moneta. Non fa che insinuare che posti sieno in istato da nuocere meno che sia possibile ai Cristiani; suggerendo di chiuderli di nuovo nei loro Chetti; d'impedire ai Cristiani di servirli in qualità di domestici, di vietar loro il possesso di beni stabili; insomma di rimettere nel primiero vigore le

(\*) I Monarchi delle Spagne, del Portogallo, delle due Sicilie, per mettere i loro sudditi al tutto in salvo dalle Ebraiche frodi, esiliarono

per sempre i Giudei dai loro dominj.

Il Card. Albronozzo, che ognora sarà di grata, e gloriosa memoria ai Bolognesi, esiliò dalla loro Città gli Ebrei. Nel Reale Collegio di Spagna fu allora collocata una tavola, rappresentante il nominato Cardinale nell'atto di scacciarli da Bologna; e vi si aggiunse il motto Exilium patitur, quae gens Haebrea fefellit = . Espulsi che furono gli Ebrei, si eresse in Bologna il Monte di Pietà con quest' Epigrafe = Mons, pietatis adversus pravas judaeorum usuras ere, ctus = .

Decretati e le Pontiscie Costituzioni (\*) riguardanti il trattamento da darsi agli Ebrei nello Stato Ecclesiastico (pag. 30.).

S. 45 Del resto: quale sia il caritatevole animo del R. P. verso gli Ebrei, lo dimostra egli assai nei sentimenti espressi alla pag. 6. = Quan, to a noi, siamo ben lontani dal bramare che sempre più sovra di essi il giogo si aggravi della servitù: vorremo vederli liberi di quella vera libertà, di cui soli possono godere i servi di Dio. La Carità cristiana che abbraccia tutti gli uomini, perfino i nemici, non ci permette al certo di godere del loro male, e di odiarli; c'impone anzi di pregare per essi, e di porger loro nelle necessità sovvenimento caritatevole. Gli oracoli i più vetusti della religion nostra, di cui sono eglino i depositari fedeli, (\*\*\*) una delle tradizioni le più antiche

(\*) Quelle particolarmente di Alessandro III c. Ad haec de Iudaeis; d'Innocenzo III c. Etsi Judaeos eod. di Nicolò V: di Paolo IV nella Bolla Cum nimis, che prescrive il segno da portarsi dagli Ebrei; di S. Pio V nella Bolla Haebreorum, che discacciò gli Ebrei da tutto lo Stato Ecclesiastico, fuorche da Roma, e da Ancona; d'Innocenzo III nella Bolla Ex injuncto nobis; oltre le Bolle di Gregorio XIII; di Clemente VIII: di Clemente XI: di Benedetto XIII: di Benedetto XIV; ed oltre i due Concilj di Toledo, tenuti nell'anno 694.

(\*\*) Veda dunque l'A. che il R. Jabalot, e

" e costanti, che sussistano fra di noi, ci fa sa-, pere che saranno essi pure un giorno parte " della Società Cristiana, e che anch' essi en-" treranno nell' ovile di Cristo con tutti quanti " i popoli della terra; giacchè dee prima del fi-" nire dei tempi aver luogo quella promessa del " riparatore divino: Fiet unum ovile, et unus " Pastor: Più sinceri, sel credano, di quelli " dei sedicenti filosofi del giorno, sono i voti di " noi Cristiani per essi. Al par di loro, e più " di loro, desideriamo vederli non formare con ", noi che una sola grande famiglia nella civile " società: ed alla pagina 30 insinua il R. P. che ", si tenti ogni via di persuasione, e di dolcez-" za per ridurli ad abbracciare la fede di Cri-", sto, senza la quale gli sciagurati ne vanno e-" ternamente perduti =.

S. 46. Dovrà ora l'A. ingenuamente confessare, che l'ottimo R. P. Jabalot non tiene già in pronto contro gli Ebrei nè le funi, nè i ceppi, nè le atroci invettive. Così potesse egli trovarsi mansueto fra loro, come, imitando il Divino suo maestro, seconderebbe il giusto e pietoso desiderio dell'A. (pag. 153), spiegando loro con dolci parole, e semplici parabole la Dottrina di Gesù Cristo in esecuzione di quanto esige Clemente XI di Sa. me. nella Bolla Propa-

sappia che noi tutti con esso lui, siamo grati a quegli Ebrei, che ci conservarono sì prezioso tesoro. Conservazione che l'A. ci rammenta alla pag. 10., quasi per rimproverarci d'ingratitudine.

gandae, riferita dall' A. alla pagina 152, e diretta agli Apostolici Predicatori (\*); e non già a chi investito di puro zelo per la cattolica Religione, insinua ai Sovrani tutti, che ne raffrenino l'accanito entusiasmo d'ingannare, di spogliare, di maltrattare, di massacrare, ed infine di rendere schiavi tutti i Cristiani.

§. 47. Come potè mai l'A. affermare alla pag. 150, che lo scritto del R. P. contiene 

□ una 

, orrenda sanguinosa Diatriba contro gli Ebrei,

(\*) Quando Clemente XI volle impedire che gli Ebrei non privassero fraudolentemente delle eredità quelli fra loro, che si fossero convertiti a Gesù Cristo, parlò di loro come meritavano Constit. 61. S. 6. = Quoniam Infidelium, et prae , caeteris Judaeorum malitiam eo usque in odium , Christiani nominis processisse pluries compers, tum est, ut bona sua occultando, seu in alios ,, transferendo, vel alias de illis inter vivos, vel ,, etiam in ultima voluntate disponendo, filios, ,, aliosque consanguineos ad Christi fidem con-, versos eorundem bonorum successionem, ad , quam ab intestato legitime admittendi fuissent, , aut spe successionis ejusdem fraudare tentave-,, rint, Indecirco etc. = . Clemente XI seppe distinguere il linguaggio da tenersi con gli Ebrei, quando in qualità di supremo Pastore della Chiesa gli allettava ad unirsi al suo gregge, dal linguaggio da tenersi con essi, quando in qualità di Sovrano Legislatore gli obbligava a restare nella loro condizione di schiavi tollerati.

" in cui sono caratterizzati per la peste della " Umanità, e sono principalmente accusati co-", me atroci Usuraj, e come Uomini facinorosi, " turbolenti. La prima delle quali accuse se reg-" geva, allorchè era tolto loro il possedere beni " stabili, e l'impiegare d'altra ragione, che in " usure il molto denaro; cessata ora per saggia " misura del Governo quella causa, parmi non " regga altrimenti; e parmi ancora che la usu-" ra micidiale sia andata, e regni purtroppo fuo-" ri del Ghetto, e della Sinagoga: l'altra si rav-", visa, sia detto con buona pace, erronea di ", tutto punto, insussistente. In mezzo a tante, ,, e sì triste vicende, che succedendosi rapida-" mente le une alle altre hanno in questi ulti-" mi tempi travagliato tutta l' Europa non che " l'Italia, qual parte presero gli Ebrei a detri-" mento del pubblico Ordine? =

\$. 48. Dio buono! Chiamar sagge quelle disposizioni, che sono opposte alle Bolle Apostoliche! Affermare che cessate sieno le usure per quel mezzo stesso che i Papi hanno riputato che possa aumentarsi il disordine, e vie più inferocire, come ha dimostrato anche l'esperienza! Bisogna ben dire che l'A. letto non abbia attentamente l'opuscolo del R. P.; perocchè si sarebbe senza meno avvenuto nelle sensate risposte da lui date a quelli, che pretendono di scusare le usure degli Ebrei, accusando di usuraj anche i Cristiani. 

Non ignoriamo (così il R., P. alla pag. 20.) che cosa rispondono i fauto, ri degli ebrei. Rispondono, esservi dei crim stiani usuraj al pari, e forse più dei circon-

", cisi. Questo però non è un giustificarli: è un prendere la via sempre vile e vergognosa del la recriminazione. Oltrechè i cristiani usuraj hanno un freno alla colpevole loro cupidità nella religione; la quale le usure condanna e divieta; laddove stortamente credono i giudei, che sia dalla loro legge ad essi permesso l'ingannare gli stranieri, che reputano loro nemici: il Talmud arriva perfino a farne ad es, si un dovere. E poi si potrebbe agevolmente ritorcere l'argomento contro gli ebrei, mostrando che il loro esempio ha sparso in Europa il contagio, e diffusa quella ingordigia maledetta dell'oro, che fa tra i battezzati così funesti progressi =.

S. 49. E bisogna dire che l' A. letto non abbia nè anche quanto alla pagina stessa è riferito di ciò, che scrisse il Senatore Bonald intorno alla probità, ed all'ingegno di qualche Ebreo. = Soggiungono, (i fautori della Setta) esservi " anche fra gli Ebrei degl' individui che hanno " molta probità, e molto ingegno. Chi lo nega? ", ma ciò che prova? domanda il Sig. De Bo-" nald; se si contendesse agli Ebrei la capacità , fisica, o morale di far acquisto di virtù, e di ,, avere del talento, certo che bastcrebbe, per ,, distruggere la imputazione, mostrare che vi ", hanno de' giudei dotti e virtuosi; ma in buo-", na logica è così poco permesso gustificare una ,, nazione occupata d'una generale tendenza al-", la ignobilità dei sentimenti, ed alla mancanza ,, di buona fede col mostrare alcuni suoi indivi-", dui onorati e probi, come lo è il diffamare

", una nazione virtuosa, adducendo l'esempio di 
", un qualche malfattore nato nel di lei seno. Ma
", senza questo, ovunque si trovano degli ebrei,
", i quali dagli altri si distinguono coi loro ta", lenti e colla probità loro: anche l'opinion pub", blica si distingue nella stima che ad essi ac", corda, nè agli occhi del popolo dividono l'a", natema che cade sul capo dei loro fratelli :...

S. 50. Alla domanda dell' A., qual parte prendessero gli Ebrei a detrimento del pubblico ordine in mezzo alle triste vicende che in questi ultimi tempi travagliarono tutta l' Europa, non possiamo adequatamente rispondere nè io, nè altri. Sappiamo però tutti che v'ebbero allora degli Ebrei, come vi sono presentemente, ricchissimi: sappiamo ch'eglino nelle passate ultime vicende posti furono alla condizione degli altri citadini; sappiamo, che al ritorno delle Armate Francesi da Mosca, non pochi di quegli che scampato avevano la vita dalle battaglie, e dal fuoco, incontrarono crudelissima morte negli Ebraici ospizi; e sappiamo da ultimo che l'astuzia degli Ebrei non ha confine. (\*). In mezzo

<sup>(\*)</sup> Non hanno lasciato gli Ebrei di far valere l'oro ragunato dalle usure a ministro de loro disegni. Era ad essi riuscito d'impedire che avesse effetto il decreto della loro espulsione pronunciato da Isabella, e da Ferdinando Sovrani di Castiglia, e di Arragona, quando un Religioso investito di apostolico zelo presentossi alla Corte, ed alla presenza de Sovrani, e de Ministri, a-

alla protezione, di che l'A. è stato si cortese verso i suoi Ciambellani, recare debbe a tutti grande edificazione ch' egli, non ostante che a quei tempi fosse al sommo delle cose, ed ora sia nel profondo (pag. 139), e non ostante che allora fossero gli Ebrei in tanto onore, ed ora si vadano ritirando negli angusti loro Ghetti, abbia confessato che erano tempi tristi, e di travaglio per tutta l'Europa. Tanta è sempre la forza della massima di chi sino dai suoi primi anni è fermo nel tenace proposito di essere fedele settario della nuda verità.

§. 51. Impiega l'A. gli ultimi tratti del suo voto in difesa del R. P. 

Di ciò per altro (così , egli alla pag. 152) non istiano a prendere me-, raviglia gli Ebrei; e sappiano, che non difetto , di cristiana carità, ma solo ardentissimo fer-, vore di trarre li pertinaci dalla via della per-, dizione, spinse talvolta un tale Oratore ad in-

perta d'improvviso la tonaca, la quale copriva una croce, disse \( \pi \) Numquid satis est Dominum;, Jesum a Judaeis semel triginta argenteis em, ptum, ut de illo iterum Judaeis vendendo tri-, ginta millibus aureis, majori quidem pretio, sed nihilo minore injuria cogitetis? \( \pi \) Dopo ciò, il Decreto fu all'istante eseguito, ed espulsi gli Ebrei dai due Regni non più v'ebbero ingresso. Graveson. hist. Eccles. Secul. XV. pag. m. 34. Quanto ingiusti sono que' sudditi, che si lagnano perchè il Sovrano non mette riparo ai disordini dello stato, che niuno osa di manifestargli!

, veire con veemenza forse maggiore anche con-" tro i Cristiani, e a mettere negli Ascoltanti " spavento, e terror tanto, che pur ne soffrisse " qualche pericolo la coscienza dei pusilli. Che " io stesso ascoltai declamare, e ben mi corse " un brivido in tutta la Persona, che Dio aves-" se prescritto un certo numero di grazie da " concedere a ciascuno, ed un certo numero di " peccati da perdonare, oltre di che non fosse " a sperare redenzione; e a gridare inoltre, che " la vita civile era incompatibile colla Vita Cri-" stiana, e colla Via del Cielo: la prima delle " quali proposizioni parvemi un po' sospetta, " perchè non vedesi come quella fatal misura " possa conciliarsi colla giusta idea, che abbia-" mo della Misericordia, che pur è infinita di "Dio: l'altra mi sembrò fallace assolutamente, " poichè non havvi alcuna Religione, quanto " quella di Cristo, che più favorisca la Vita ci-" vile, e raccomandi più l'amor fratellevole so-" ciale =.

S. 52. Non oseremo noi già di penetrare nei misteri della profonda Teologia, memori del giudizio lasciato da eloquentissimo Sacro Oratore, che le scuole si sono affannate a sviluppare i misteri delle grazie divine, e che il buon fedele rispetta le scuole, e si attiene ai Dogmi. Le scuole ( prosegue egli ) questionano, e i Dogmi decidono. Le scuole confondono, e i Dogmi appagano. Le scuole sono pensamenti degli uomini, e i dogmi sono parole di Dio. ( P. Anton-Siro Venini nella Predica sul numero degli eletti). Recheremo bensì alcuni testi tolti dalle Sacre car-

te; taluno dei quali l' A. avrebbe certamente udito dal R. P. Jabalot, se fosse stato più attento alla predica = Propterea quod abjecisti sermo-,, nem Domini, abjecit te Dominus = disse Sa-", muele a Saule --- Voca nomen ejus, adhuc ,, modicum, quoniam visitabo, et conteram --", Peperit filium, et dixit: Dominus voca nomen ,, ejus absque misericordia, quia non addam ul-", tra misereri -- Peperit filium, et dixit: voca ", nomen ejus non populus meus, quia nec ego ", ero Deus vester. Osea 1. 4 --- Dominus de Si-", on rugiet, et dixit: super tribus sceleribus Da-, masci: et super quatuor non convertam eum. ,, Amos 1. 3 -- Curavimus Babylonem, et non ", est sanata, derelinquamus eam. Jerem. 51. 9 ", Quia vocavi et renuistis, extendi manum me-,, am, et non fuit qui aspiceret. Despexistis o-" mne Consilium meum, et increpationes meas ", neglexistis; ego quoque in interitu vestro ri-", debo, et subsanabo, cum vobis id quod time-", batis advenerit. Prov. 1. N. 24 et seq. -- Quae-", retis me, et non invenietis, et in peccato ,, vestro moriemini. Sanct. Joan. Cap. 7. V. 34 ,, et Cap. 8. V. 21. \( \sim \) Massime tutte eccitatrici di fortunati brividi, i quali a chi sa usarne bene sono un principio di salute, e un invito per domandare, e, di conseguenza infallibile, per ottenere quella grazia, che si teme negata per sempre. Petite, et accipietis. Pulsate et aperietur vobis, e molti altri sacri testi simili d'ineffabile consolazione. Per la qual cosa noi facciamo all'A. le più vive congratulazioni, perchè egli alla parola di Dio pronunciata dal R. Jabalot correre

si sentisse i salutari brividi per tutta la persona. Quanto in acconcio S. Agostino. Enarr. in psal. 100! = Nemo dicat: semper parcit Deus: intel-" lige quia parcit, ut corrigaris, non ut in ma-" lignitate permaneas =. Il Cielo scampi il Reverendissimo Jabalot, e noi tutti dalle Difese dell'A.; il quale col pretesto di scusare il rispettabile Religioso presso gli Ebrei ( di che io penso ch' egli non sia guari sollecito) gli dà una nuova accusa assai peggiore, senza togliere di mez-

zo la prima.

S. 53. Allorchè il Reverendissimo Jabalot predicò che la vita civile era incompatibile colla vita Cristiana, e colla via del Cielo, parlò senza meno di quella vita civile che si mena purtroppo dalla maggior parte di noi Cattolici: vita molle al tutto dissipata, e che non di altro si occupa, che di affari del secolo, di leggerezze, e di passare d'uno in altro divertimento; perocchè questa sì, questa è la sola vita civile, che star non può in camerata colla vita Cristiana (\*); e contro la quale gridano spesso dai Pergami tutti i Sacri Oratori. Se l' A. conversato avesse col Reverendissimo Padre Jabalot, avrebbe compreso che mirabilmente in lui si accoppiano il Religioso contegno, e la Sociale amena conversa-

<sup>(\*)</sup> Che di questa sola ragionasse l'insigne Sacro Oratore fui io accertato, sebbene non ne avessi bisogno, da più persone degne di tutta la fede, le quali prestarono maggior attenzione alla Predica, di quella che vi prestasse il distratto A.

zione dell' nomo veracemente di spirito, il quale parlando affeziona a se stesso quanti lo ascoltano. Io ricorderò sempre col massimo piacere le poche ore, che l'anno scorso godei della rispettabile sua compagnia presso una buona Famiglia, alla quale non posso rivolgere il pensiero senza sclamare: Ecce quam bonum, et jucundum

habitare fratres in unum.

E qui io mi ristò dallo scrivere, sembrandomi di aver già ad evidenza dimostrato, 1. Che gli Ebrei nello stato Ecclesiastico non sono che schiavi tollerati, 2. Che ivi non succedono insieme ai Cristiani alla intestata eredità del congiunto cristiano, 3. Che gli Ebrei stessi, per adempiere ai nefandi obblighi di una Religione, dettata dall' odio implacabile contro i Cristiani sono tenuti a trattar questi con ogni maniera d'inganno, di tradimento, di sevizie ed a tentar sempre di ridurli in perpetua schiavitù, 4 Che le condizioni, sotto le quali è loro accordato un asilo dai Cristiani, sono al tutto necessarie per evitare gli effetti di una micidiale Religione. Per la qual cosa il dispensarli da esse, tornerebbe lo stesso che porsi i ceppi ai piedi, 5. Che il Reverendissimo Padre non diede già alle stampe una orrenda sanguinosa Diatriba; ma uno scritto pieno di Cristiana moderazione, 6. Che l' A. renduto avrebbe uffizio assai migliore agli Ebrei, se contento di trattare la sola civile contesa, rattenuto si fosse dal tessere il loro elogio, e dal creargli Ciambellani. Tanto più che avendo egli fatta questa prodigiosa creazione al fine di rendersi benevoli, e grati gli Ebrei, gli

avrà all' opposto fieramente indispettiti. Non combina che sieno volontieri Servi Camerae di un Sovrano Cattolico quegli che ammaestrati dal Talmud tengono per Dogma che = Imperium " Christianorum execrabilius est Imperio caete-, rarum Gentium; et levius peccatum est ser-" vire Principi Gentili quam Christiano = .

> VINCENZO BERNI DEGLI ANTONJ Avvocato.

Di 18. Junii 1827. VIDIT Pro Eminentissimo, et Reverendissimo D. D. CAROLO CARD. OPPIZZONIO Bononiæ Archiep. JOAN. BAPT. BRUNI Doct. Coll. Philol, et Professor. Die 19. Junii 1827. VIDIT Pro Excelso Gubernio DOMINICUS MANDINI S. T. D. Coll. Prior Parochus et Exam. Synod. Die 4. Julii 1827. VIDIT Et annuit juxta Art. 507. Constitutionis Quod Divina Sapientia. JOSEPH MINARELLI Doct. Coll. Philol. et Rector Archigymnasii Bononiensis. Die 5. Julii 1827. IMPRIMATUR LEOPOLDUS Archip. PAGANI Provic. Gen.